

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
64.
SITZUNG

18. 10. 1977

Presidente: VAJA

Vicepresidente: NICOLODI

Indice

Convalida delle elezioni dei consiglieri regionali Bertolini, Marcon, Paris, Tomasi, Zanghellini e Ziosi

pag. 9

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 1977, n. 712, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale gli artt. 4, 5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici (n. 22/D)

pag. 10

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1977, n. 733, di impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici (n. 23/D)

pag. 12

Ratifica della deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1977, n. 734, con la quale viene determinata l'aliquota della imposta locale sui redditi da ripartire in favore della Regione (n. 24/D)

pag. 14

Inhaltsangabe

Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten Bertolini, Paris, Tomasi, Zanghellini und Ziosi

Seite 9

Ratifizierung des Beschlusses Nr. 712 vom 22. Juli 1977 der Regionalregierung über die Anfechtung der Artikel 4, 5 und 6 des Staatsgesetzes Nr. 349 vom 29. Juni 1977 beim Verfassungsgerichtshof. Besagte Artikel beinhalten Übergangsbestimmungen zur Übertragung der von den wechselseitigen Körperschaften bereits ausgeübten Funktionen an die Regionen (Nr. 22/D)

Seite 10

Ratifizierung des Beschlusses Nr. 712 vom 28. Juli 1977 der Regionalregierung über die Anfechtung des Artikels 1 des Staatsgesetzes Nr. 349 vom 29. Juni 1977 beim Verfassungsgerichtshof. Besagter Artikel beinhaltet Übergangsbestimmungen zur Übertragung der von den wechselseitigen Körperschaften bereits ausgeübten Funktionen an die Regionen (Nr. 23/D)

Seite 12

Ratifizierung des Beschlusses Nr. 734 vom 28. Juli 1977 der Regionalregierung, mit dem der Anteil an der lokalen Einkommensteuer festgesetzt wird, wie er zugunsten der Region zugeteilt wird (Nr. 24/D)

Seite 14

Deliberazione di limitare la consultazione popolare per il referendum, cui deve essere sottoposta la domanda di distacco della frazione di Sarche di Lasino con aggregazione al Comune di Calavino, ai soli elettori del Comune di Lasino (n. 25/D)

pag. 17

Disegno di legge n. 75:

“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: ‘Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative’ ”
(rinviata dal Governo)

pag. 26

Disegno di legge n. 77:

“Soppressione del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano”

pag. 32

Beschlußfassungsvorschlag zur Beschränkung der Volksbefragung mittels Referendum lediglich auf die Wähler der Gemeinde Lasino. Dem Referendum ist der Antrag zur Abtrennung der Fraktion Sarche di Lasino mit Angliederung an die Gemeinde Calavino zu unterziehen (Nr. 25/D)

Seite 17

Gesetzentwurf Nr. 75:

“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 14 vom 29. Dezember 1975: ‘Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen’ ”
(von der Regierung rückverwiesen)

Seite 26

Gesetzentwurf Nr. 77:

“Auflösung des Fürsorge- und Ruhestandsfonds für das Personal der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen”

Seite 32

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TANAS (segretario questore - F.S.D.A.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 7.7. 1977.

TANAS (segretario questore F.S.D.A.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Wenn keine Einwände erhoben werden, gilt das Protokoll als genehmigt.

Meine Herren Abgeordneten! Am 16. August 1977 ist in Schlандers der ehemalige Regionalratsabgeordnete Hans Dietl im Alter von 62 Jahren gestorben. Er war in der II., III., IV. und VII. Gesetzgebungsperiode zuerst als Südtiroler Volkspartei

und dann als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Südtirols Abgeordneter des Regionalrates. Er hat innerhalb des Regionalrates zahlreiche und wichtige Ämter bekleidet, und zwar als Vorsitzender der Gesetzgebungskommissionen und der Wahlprüfungskommission. Er war auch Regionalassessor. Im Februar 1963 ist er wegen seiner Kandidatur zum Abgeordneten für die Kammer zurückgetreten, der er in der Folge angehört hat. Im Jänner 1975 hat er aus Gesundheitsgründen sein Amt niedergelegt. Der Abgeordnete Dietl war eine markante politische Persönlichkeit in der politischen Landschaft unserer Heimat. Obwohl manchmal umstritten, unbequem und eigenwillig galt

er als ein eifriger Verfechter der Belange seiner Südtiroler Heimat. Ich spreche im Namen des Regionalrates den Angehörigen, der Witwe und den Kindern, das aufrichtige Beileid aus und ersuche die Herren Abgeordneten, seiner in einer Schweigeminute zu gedenken!

Ich mache weitere Mitteilungen: Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Südtirols hat den Regionalratsabgeordneten Wilhelm Erschbaumer zum Fraktionsvorsitzenden ernannt.

Die Regionalregierung hat folgende Gesetzentwürfe vorgelegt:

Nr. 76: "Finanzierungsbeiträge für den Feuerwehrdienst der Region", eingebracht am 8. August 1977;

Nr. 78: "Allgemeine Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 1976", eingebracht am 28. September 1977;

Nr. 79: "Zweite Haushaltsänderung 1977", eingebracht am 6. Oktober 1977;

Nr. 80: "Verlängerung der Amtsdauer der Gemeinderäte in der Region", eingebracht am 7. Oktober 1977;

Nr. 81: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 6. April 1956 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane", eingebracht am 7. Oktober 1977.

Regionalratsabgeordneter Fedel und Regionalratsabgeordneter Virgili haben die Anfragen Nr. 144, 145 und 146 eingebracht.

Der Regierungskommissär hat folgende Regionalgesetze mit dem Sichtvermerk versehen und zurückgesandt: Regionalgesetz Nr. 8 vom 11. August 1977: "Einführung eines gemeinsamen La-

stenblattes für Lasten, die mehrere Anteile der materiell geteilten Gebäude betreffen"; Regionalgesetz Nr. 9 vom 24. August 1977: "Änderungen und Ergänzungen ^{zum} ~~des~~ Regionalgesetzes~~es~~ Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu dessen späteren Änderungen betreffend die Wahl des Regionalrates".

Am 10. August 1977 sind von der Regierung folgende Gesetzesentwürfe rückverwiesen worden: Nr. 65: "Erleichterung bei Einhebung der Dienstbezüge, Änderungen an der Außendienstvergütung und weitere Bestimmungen betreffend das Personal der Region"; Nr. 75: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 14 vom 29. Dezember 1975: 'Ordnung der Regionalabgaben und Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen'".

Der Regierungskommissär hat mitgeteilt, daß am 27. Juni 1977 der von unserem Regionalrat initiierte Begehrensgesetzesentwurf über die Entfernung der faschistischen Symbole in den Provinzen Trient und Bozen dem Parlament vorgelegt worden ist. An die Herren Regionalratsabgeordneten ist eine Abschrift des Urteilspruches Nr. 129/77 des Verfassungsgerichtshofes über die Verfassungswidrigkeit des Artikels 18, Absatz 2, des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 6. April 1956 betreffend die Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane verteilt worden.

Heute wurde eine zusätzliche Tagesordnung verteilt. Ich verlese diesbezüglich Artikel 81 unserer Geschäftsordnung: Die Berichte der Kommissionen müssen mindestens fünf Tage

vor der Debatte an die Regionalratsabgeordneten verteilt werden. Wenn der Regionalratspräsident eine Dringlichkeitsmaßnahme für notwendig erklärt, wird der Termin auf 24 Stunden reduziert.

Bei der Debatte über Gesetzentwürfe schreitet der Regionalrat zuerst zur allgemeinen Debatte und anschließend zur Behandlung und Abstimmung Artikel für Artikel.

In diesem Falle erkläre ich diese Vorgangsweise als Dringlichkeitsmaßnahme. Also gilt der Termin von 24 Stunden bis zur Behandlung der heute verteilten Gesetzentwürfe.

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: "Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten Bertolini, Marcon, Paris, Tomasi, Zanghellini und Ziosi".

Ich ersuche die Kommission um ihren Bericht.

Signori Consiglieri,
il 16 agosto 1977 è deceduto a Silandro l'ex consigliere regionale Hans Dietl all'età di 62 anni. Fu consigliere nella II, III, IV e VII legislatura, prima come rappresentante dello S.V.P. e poi come membro del partito social - democratico sudtirolese. Nell'ambito del Consiglio regionale rivestì numerose ed importanti cariche, come presidente di commissioni legislative e della commissione di convalida. Fu pure assessore regionale. Nel febbraio 1963 rassegnò le dimissioni, in quanto candidato alla Camera dei deputati, della quale divenne membro. Nel gennaio 1975 uscì dal Consiglio regionale per motivi di salute. Il consigliere Dietl

fu una spiccata personalità del panorama politico della nostra "Heimat" (terra natia). Sebbene egli fosse talvolta discusso, scomodo e caparbio, fu comunque un fervente propugnatore delle esigenze della sua terra sudtirolese. A nome del Consiglio regionale esprimo ai congiunti, alla vedova ed ai figli le sincere condoglianze e prego i signori consiglieri di volerlo commemorare in un minuto di silenzio!

Ulteriori comunicazioni : il gruppo consiliare del partito socialdemocratico sudtirolese ha nominato capogruppo il consigliere regionale Wilhelm Erschbaumer.

La Giunta regionale ha presentato i seguenti progetti di legge:

- n.76 : "Interventi finanziari per il servizio antincendi," presentato l'8 agosto 1977;
- n.78: " Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1976" presentato il 28 settembre 1977;
- n.79: " Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 (2° provvedimento), presentato il 6 ottobre 1977;
- n.80: " Proroga della durata in carica di consigli comunali nella Regione," presentato il 7 ottobre 1977;
- n.81: " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6.4.1956, n.5 e successive modificazioni, concernenti la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali," presentato il 7 ottobre 1977.

I consiglieri regionali Fedel e Virgili hanno presentato le interrogazioni n.144, 145 e 146.

Il Commissario del Governo ha restituito le seguenti leggi regionali munite del visto: legge regionale dell'11 agosto 1977 n.8: "Istituzione del foglio degli aggravi comuni a più porzioni degli edifici divisi materialmente."

Legge regionale 24 agosto 1977 n.9: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.8.1952 n.24, e successive modificazioni, concernenti l'elezione del Consiglio regionale.

Il 10 agosto 1977 il governo ha rinviato i seguenti progetti di legge: n.65: "Agevolazioni per la riscossione delle competenze, modifiche al trattamento economico di missione e altre norme relative al personale della Regione e modifiche al trattamento economico di missione"; n.75: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.12.1975, n.14, concernente: "Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative."

Il Commissario del governo ha inoltre comunicato che il progetto di legge voto, iniziato dal nostro Consiglio regionale, concernente l'allontanamento dei simboli fascisti nelle Province di Trento e Bolzano è stato presentato al Parlamento il 27 giugno 1977. Ai signori consiglieri è stata distribuita copia della sentenza della Corte Costituzionale n.129/77 in merito all'incostituzionalità dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 6/4/1956 n.5, concernente la composizione ed elezione degli organi comunali.

Oggi è stato distribuito un ordine del giorno suppletivo. Do lettura dell'articolo 81 del nostro regolamento interno: Le relazioni delle Commissioni devono pervenire ai Consiglieri al-

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349;

Ritenuto di dover impugnare davanti alla Corte Costituzionale gli articoli 4, 5 e 6 della legge suddetta per invasione della competenza regionale in materia di casse mutue provinciali di malattia (articolo 6 dello Statuto);

Visto l'articolo 98 dello Statuto di autonomia;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dover applicare l'articolo 44, n. 5 dello Statuto di autonomia, secondo il quale spetta alla Giunta regionale "l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva";

Considerato di dover affidare la difesa della Regione nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale al prof. avv. Giuseppe Guarino - Roma - Piazza Borghese, 3;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

Ad unanimità di voti legalmente espressi:

d e l i b e r a

- di impugnare, in sostituzione del Consiglio regionale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, n. 5 e 98 dello Statuto, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 98 dello Statuto, a proporre il relativo ricorso davanti alla Corte Costituzionale;

- di affidare l'incarico di difesa della Regione nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale al prof. avv. Giuseppe Guarino - Roma - Piazza Borghese, 3;
- di impegnare per spese di lite l'importo di lire 600.000.= (seicentomila).

Il predetto importo farà carico sul cap. 640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente deliberazione sarà inviata, ai sensi dell'articolo 44, n. 5 dello Statuto, al Consiglio regionale per la ratifica della parte di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Meidet sich jemand zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Die Ratifizierung ward einstimmig vorgenommen.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Votiamo. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? La ratifica è unanime.

Punkt 3 der Tagesordnung: "Ratifizierung des Beschlusses Nr. 733 vom 28. Juli 1977 der Regionalregierung über die Anfechtung des Artikels 1 des Staatsgesetzes Nr. 349 vom 29. Juni 1977 beim Verfassungsgerichtshof. Besagter Artikel beinhaltet Übergangsbestimmungen zur Übertragung der von den wechselseitigen Körperschaften bereits ausgeübten Funktionen an die Regionen" (Nr. 23/D).

Punto 3) dell'ordine del giorno: "Ratifica della delibera della Giunta regionale 28 luglio 1977, n. 733, di impugnare davanti alla Corte costituzionale l'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, contenente norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici (n. 23/D)".

Leggo il verbale di delibera:

"OGGETTO: SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Impugnazione davanti alla Corte Costituzionale dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349. Incarico di difesa della Regione all'avv. prof. Giuseppe Guarino di Roma.

L'anno 1977, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 9,30, nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta regionale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 712 del 22 luglio 1977, con la quale la Giunta medesima ha deliberato di impugnare, in sostituzione del Consiglio regionale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, n. 5 e 98 dello Statuto, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349;

Ritenuto di dover impugnare davanti alla Corte Costituzionale anche l'articolo 1 della citata legge 29 giugno 1977, n. 349 per invasione della competenza regionale in materia di Casse mutue provinciali di malattia (articolo 6 dello Statuto);

Visto l'articolo 98 dello Statuto di autonomia;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dover applicare l'articolo 44, n. 5 dello Statuto di autonomia;

Considerato di dover affidare la difesa della Regione nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale all'avv.prof. Giuseppe Guarino - Roma - Piazza Borghese, 3;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

- di impugnare, in sostituzione del Consiglio regionale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44, n. 5 e 98 dello Statuto, l'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n.349;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 98 dello Statuto, a proporre il relativo ricorso alla Corte Costituzionale;
- di affidare l'incarico di difesa della Regione nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale al prof. avv. Giuseppe Guarino - Roma - Piazza Borghese, 3.

Alle spese di lite di cui alla presente impugnativa si farà fronte con i fondi già impegnati con la menzionata deliberazione n. 712 del 22 luglio 1977;

La presente deliberazione sarà inviata, ai sensi dell'articolo 44, n. 5 dello Statuto, al Consiglio regionale per la ratifica della parte di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto. 2

Wenn sich niemand zu Wort meldet, stimmen wir ab.
Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Beschluß ist einstimmig ratifiziert.

Se nessuno chiede la parola, votiamo. Chi è a favore? Astenzioni? La delibera è ratificata all'unanimità.

Punkt 4 der Tagesordnung: "Ratifizierung des Beschlusses Nr. 734 vom 28. Juli 1977 der Regionalregierung, mit dem der Anteil an der lokalen Einkommensteuer festgesetzt wird, wie er zugunsten der Region zugeteilt wird" (Nr. 24/D).

Der Beschlußvorschlag lautet:

Punto 4) dell'ordine del giorno: "Ratifica della deliberazione

della Giunta regionale 28 luglio 1977, n. 734, con la quale viene determinata l'aliquota dell'imposta locale sui redditi da ripartire in favore della Regione (n. 24/D)".
Leggo il verbale di deliberazione:

↳ OGGETTO: SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) in favore della Regione per l'anno 1978.

L'anno 1977, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 9,30 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta regionale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 che fissa l'applicazione dell'imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) nei limiti delle seguenti aliquote:

- a) dal 6 all'8,50% in favore dei Comuni;
- b) dall'1,50 al 2,50% in favore delle Province;
- c) dall'1 al 2% in favore della Regione;
- d) dallo 0,40 all'1,20% in favore delle C.C.I.A.A.;
- e) dello 0,50% in favore delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;

Visto l'articolo 10 del citato decreto che dispone l'adozione delle aliquote di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9 con deliberazione motivata dei rispettivi consigli entro il 31 luglio di ogni anno;

Considerato che l'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 prevede per il quadriennio 1974-1977 l'applicazione dell'I.L.O.R. nella misura massima ed a favore dello Stato

per cui si rende necessario determinare l'aliquota dell'ILOR per l'anno 1978;

Ravvisata pertanto la necessità di determinare entro il 31 luglio l'aliquota dell'I.L.O.R. per l'anno 1978;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dover applicare l'articolo 44, n. 5 dello Statuto di autonomia;

Tenuto presente che nel quadriennio 1974-1977 sono state applicate le aliquote massime e che si ritiene indispensabile nell'attuale momento economico perseguire una politica fiscale in aumento al fine di far fronte ai costi e ai bisogni crescenti e che pertanto è necessario determinare l'aliquota da applicarsi per l'esercizio 1978, primo periodo d'imposta successivo al quadriennio 1974-1977, a favore della Regione Trentino-Alto Adige nella misura massima del 2%;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

- di stabilire, in sostituzione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 44, n. 5 dello Statuto, per l'esercizio 1978 l'aliquota I.L.O.R. di cui alla lettera c) dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella misura del 2%;
- di dare atto che la determinazione dell'aliquota nella misura massima è motivata dalla considerazione che dal 1974 fino alla fine del 1977 è stata applicata nella stessa misura e che è necessario perseguire una politica di accrescimento delle entrate al fine di fronteggiare i costi e i bisogni crescenti, nonché gli effetti inflazionistici sui costi e sui bisogni stessi.

La presente deliberazione sarà inviata, ai sensi dell'articolo 44, n. 5 dello Statuto, al Consiglio regionale per la ratifica.

Letto, confermato e sottoscritto. 》

Wenn keine Wortmeldungen sind, stimmen wir ab.

Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Beschluß ist einstimmig ratifiziert.

Metto in votazione la delibera testè letta: è approvata all'unanimità.

Punkt 5 der Tagesordnung: Beschlußfassungsvorschlag zur Beschränkung der Volksbefragung mittels Referendum lediglich auf die Wähler der Gemeinde Lasino. Dem Referendum ist der Antrag zur Abstimmung der Fraktion Sarche di Lasino mit Angliederung an die Gemeinde Calavino zu unterziehen (Nr. 25/D).

Punto 5) dell'ordine del giorno: "Deliberazione di limitare la consultazione popolare per il referendum, cui deve essere sottoposta la domanda di distacco della frazione di Sarche di Lasino con aggregazione al Comune di Calavino, ai soli elettori del Comune di Lasino (n. 25/D)".

Ha la parola l'assessore Bertorelle per la lettura della delibera.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

OGGETTO: ISPETTORATO GENERALE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI.

Distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune di Lasino e sua aggregazione al Comune di Calavino. Richiesta al Consiglio regionale di limitazione della consultazione per referendum ai soli elettori del Comune di Lasino.

L'anno 1977, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 9,30, nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta regionale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indica

to in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione dell'Assessore per gli enti locali avv. Armando Bertorelle,

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che in data 26 giugno 1975 la maggioranza degli elettori della frazione di Sarche di Lasino ha inoltrato istanza, intesa ad ottenere il distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune di Lasino e la aggregazione al Comune contermini di Calavino, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni;

Premesso che con deliberazione n. 23 del 7 novembre 1975, il Consiglio comunale di Lasino esprimeva parere negativo sulla domanda di distacco della frazione di Sarche di Lasino;

Premesso che con deliberazione n. 36 del 1° dicembre 1975 il Consiglio comunale di Calavino esprimeva parere favorevole alla aggregazione della frazione di Sarche di Lasino;

Premesso che in data 16 gennaio 1976, n. 15493/4-B, la Giunta provinciale di Trento esprimeva parere favorevole al distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune omonimo e aggregazione a quello contermini di Calavino;

Constatato come allegato alla domanda della maggioranza degli elettori della frazione di Sarche di Lasino era allegata una cartografia insufficiente a definire la porzione di territorio da staccare unitamente ai censiti, per cui si rendeva necessario acquisire un piano di delimitazione territoriale redatto su mappe catastali ed i pareri dei Comuni interessati nonchè quello della Giunta provinciale di Trento;

Constatato come il progetto di delimitazione del territorio della frazione di Sarche di Lasino da distaccare ed aggregare al Comune di Calavino è stato pubblicato all'albo comunale dei Comuni di Calavino e Lasino nei termini e modi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 ed al D.P.G.R. 30 aprile 1975, n. 5;

Vista la deliberazione del Comune di Lasino n. 48

del 17 maggio 1977 con la quale si esprime nuovo parere negativo al distacco della frazione di Sarche di Lasino;

Vista la deliberazione del Comune di Calavino n.28 dell'11 ottobre 1976, con la quale si esprime nuovo parere favorevole alla aggregazione della frazione di Sarche di Lasino, parere espresso con voti favorevoli n. 14 su n. 14 pre senti e votanti dei 15 consiglieri assegnati al Comune;

Vista la deliberazione n. 9698/12-B dell'8 luglio 1977 con la quale la Giunta provinciale di Trento esprime pa rere favorevole in merito all'istanza presentata dalla mag gioranza degli elettori della frazione di Sarche di Lasino in tesa ad ottenere il distacco dal Comune di Lasino e l'aggrega zione al Comune di Calavino;

Visti gli articoli 7 e 10 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 7 no vembre 1950, n. 16;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

- di proporre al Consiglio regionale di voler limitare la con sultazione popolare per referendum ai soli elettori del Co mune di Lasino, compresa la frazione interessata di Sarche di Lasino, essendosi verificato per quanto riguarda il Comu ne di Calavino, il presupposto di cui al secondo comma del l'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto. »

RELAZIONE

IN ORDINE ALLA DOMANDA DI DISTACCO DELLA FRAZIONE DI SARCHE DI LASINO DAL COMUNE DI LASINO E SUA AGGREGAZIONE AL COMUNE DI CALAVINO.

In data 26 giugno 1975, la maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Sarche di Lasino, ha chiesto il distacco dal Comune di Lasino e la contemporanea aggregazione al Comune contermini di Calavino.

L'istanza intesa ad ottenere il distacco da Lasino con aggregazione a Calavino, presentata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni, è stata motivata come segue:

1) La frazione di Sarche di Lasino dista km. 7 dalla sede comunale di Lasino, mentre dista solamente km. 4,5 dalla sede comunale di Calavino.

2) La popolazione della frazione gravita su Calavino sia per quanto riguarda tutti i servizi (scuole, P.T., ecc.), sia per le proprie attività socio-economiche.

Il Comune di Lasino ha espresso per ben due volte avviso negativo al distacco della frazione di Sarche, prima con deliberazione n. 23 del 7 novembre 1975 e poi, una volta acquisito il progetto di delimitazione del territorio da trasferire unitamente ai censiti di Sarche, con deliberazione n. 48 del 17 maggio 1977.

Il Comune di Calavino ha, al contrario, per due volte espresso parere favorevole all'aggregazione della frazione di Sarche di Lasino, dapprima con deliberazione n. 36 del 1° dicembre 1975, poi con deliberazione n. 28 dell'11 ottobre 1976. In entrambi i casi il Consiglio comunale ha espresso il proprio assenso all'aggregazione della frazione di Sarche di Lasino ad ampia maggioranza: nel primo caso con 13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti; la seconda volta i voti favorevoli sono stati 14 su 14 presenti e votanti. I consiglieri assegnati al Comune sono 15.

La Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 15493/4-B del 16 gennaio 1974 e con deliberazione n. 9698/12-B dell'8 luglio 1977 ha espresso il proprio parere favorevole al distacco della frazione di Sarche di Lasino dal Comune omonimo con aggregazione al Comune di Calavino, come richiesto dall'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16.

Ora; essendosi verificata nei confronti del Comune di Calavino l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 e successive modificazioni, la Giunta regionale, prima di procedere alla consultazione popolare per referendum, invita il Consiglio regionale a voler esprimere il proprio parere favorevole alla limitazione della consultazione stessa ai soli elettori del Comune di Lasino, compresa la frazione interessata di Sarche di Lasino, secondo quanto previsto dal succitato secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 7.

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Brevemente a proposito di questa delibera, per la quale la Giunta regionale chiede il parere al Consiglio regionale, per notare come ci troviamo di fronte ad un problema di carattere particolarissimo qual è quello del distacco di una frazione da un comune piccolo per passarla ad un altro comune piccolo. Ciò che evidentemente non serve nel modo più assoluto ad affrontare la tematica dei comuni del Trentino di questo tipo, tematica che è ben più vasta di quel che non venga posto con questa delibera. E' stata avanzata una richiesta da parte dei censiti di una frazione per essere aggregati ad un altro comune per ragioni pratiche, che interessano da vicino quella popolazione, ed io non voglio discutere ed entrare nel merito sulla opportunità che quella frazione sia aggregata al comune di Calavino piuttosto che a quello di Lasino dove è ora. Ma, ripeto, non è questo il modo di affrontare il problema dei comuni del Trentino, dato che ci troviamo a parlare di un comune della provincia di Trento, ma in parte anche della provincia di Bolzano, pur potendo convenire che in provincia di Bolzano il problema della unificazione dei comuni è indubbiamente meno pressante che quel che non sia in provincia di Trento, dove il numero dei comuni rispetto alla popolazione è veramente esagerato. Dicevo che non è questo il

modo di affrontare i problemi, per cui mi limito a fare le osservazioni che ho fatto, invitando la Giunta regionale a procedere con un respiro un po' più ampio di quel che non siano questionecelle di questo tipo. Per cui da questo punto di vista non entro neppure nel merito del problema.

Sull'altro aspetto che riguarda la richiesta in sè e per sè della Giunta di far procedere al referendum solamente per quanto riguarda i censiti di Lasino, io credo di poter tranquillamente dichiarare, a nome personale, ma anche a nome del gruppo socialista, che non si possiamo trovare d'accordo su una richiesta di questo genere. Pur ammettendo che la legge regionale prevede questa possibilità, sotto il profilo democratico non è una cosa giusta. Evidentemente quando si tratta di distaccare una frazione da un comune per passare a un altro comune, si sollevano problemi di ordine patrimoniale, di ordine affettivo, di ordine economico per le finanze di un comune o dell'altro, che hanno delle complicazioni e delle ripercussioni soprattutto rivolte al futuro, e allora non capisco perchè si debba riservare solamente ad una parte della popolazione dei due comuni interessati il referendum. Io credo sia più giusto, sotto il profilo democratico, che tutti quanti i censiti dei due comuni interessati, pur in presenza della delibera dei consigli comunali competenti, possano pronunciarsi, esprimersi, partecipare al referendum, proprio perchè esso investe gli interessi di quel determinato comune. Al limite vorrei dire che sul piano teorico, intendiamoci bene, non sarebbe neppure da escludere che una parte consistente della popolazione del comune di Calavino potesse anche pronunciarsi in senso contrario. Lo dico così per assurdo, se si vuole, ma per tentare di dimostrare o per sostenere comunque come non sia giusto estraniare una parte della popolazione da un pronunciamento di questo tipo. Per questo pregherei la Giunta regionale di rivedere il suo atteggiamento e nel rispetto non formale di una legge, ma nel rispetto sostanziale della legge regionale e soprattutto sotto il profilo della democrazia, pregherei la Giunta di estendere, come mi pare sia giusto, la consultazione a tutta la popolazione interessata dei due comuni, sia di Lasino che di Calavino.

Questa è una richiesta che, a nome del gruppo socialista, mi permetto di fare alla Giunta regionale.

PRFIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Sul primo argomento del cons. Manica non è affrontata la tematica dei problemi che

riguardano i piccoli comuni, ma non è questa la sede per affrontarla, questo è il richiamo ad una situazione più vasta che si fa in questa occasione. Posso anticipare però che il convegno di Merano non è rimasto "una voce che chiama nel deserto", ma sta avendo seguito e io confido che lo avrà attraverso la presentazione di documenti, attraverso la presentazione di articolati, che riguardano proprio uno dei temi più delicati e più importanti trattati in quel convegno e che è quello dei piccoli comuni della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano e le proposte conseguenti per risolvere questo problema. Sul tema specifico "perchè la Giunta chiede di limitare la consultazione alla frazione di Sarche di Lasino, anzichè alle comunità dei due comuni?", rispondo: anzi tutto per ragioni pratiche e per ragioni finanziarie una consultazione elettorale ha sempre un suo costo; quando è necessario si fa, e il problema finanziario passa in seconda linea, ma quando non è necessario è anche il caso di domandarsi se ne valga la pena di farlo, e se ci sono state pronunce così nette da parte dei due consigli comunali, quello di Lasino e quello di Calavino, il primo completamente negativo, il secondo totalmente positivo, veramente vien da domandarsi se vale la pena di fare un appello a quella che è la decisione dei consiglieri comunali, che rappresentano la popolazione. Se ci fossero state opinioni diverse espresse nei Consigli comunali attraverso i gruppi di maggioranza e di minoranza, si potrebbe anche dire che l'esito è di una stretta maggioranza, l'esito è incerto, andiamo all'appello della popolazione, ma di fronte a decisioni così nette, così unanimi, una completamente negativa, una completamente positiva, è ben difficile che la prova di appello possa dare un risultato diverso. Per questa ragione la Giunta, volendo evitare di chiamare tutta la popolazione dei due comuni, pensa sia proprio il caso di limitare il referendum alle popolazioni interessate di questa frazione.

PRESIDENTE: Ha la parola per la seconda volta il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Francamente, assessore Bertorelle, non mi sarei aspettato di sentir parlare di problemi finanziari in queste cose, perchè credo che veramente ci troviamo di fronte ad una spesa insignificante, quando si tratti di fare qualche centinaio di schemi, e la consultazione di un giorno per due comuni che hanno poche centinaia di abitanti. Direi che non considero neppure elegante, da parte della Giunta, l'invocare

problemi di natura finanziaria per dire di no alla richiesta avanzata di estendere a tutti gli elettori il referendum. L'assessore ha detto che la spesa sarebbe giustificata, ma non è necessaria, perchè ci sono state le decisioni nette dei Consigli comunali. Guardi, assessore, è molto difficile che in pratica si verifichi che Consigli comunali, investiti di problemi di questo genere, si spacchino, è molto difficile. Andiamo del resto anche a vedere in provincia di Bolzano, come potremmo andare a vedere dappertutto, di fronte a queste questioni, è evidente che un consiglio comunali, che si vede togliere una fetta di territorio e di popolazione, dica di no, come è altrettanto evidente che un consiglio comunale, che si vede aumentare il proprio territorio e la propria popolazione, dica di sì. Ma io affermo che la logica fondamentale della legge è quella di riservare in definitiva alle popolazioni il pronunciamento definitivo. Ed è questo, sotto il profilo democratico, che va rispettato e nella lettera e nello spirito soprattutto della legge e del rispetto della democrazia. Ecco perchè io mi permetto, malgrado tutto, malgrado la risposta negativa dell'assessore, di insistere nella richiesta che ho avanzato.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): E' mio dovere d'ufficio di portare avanti questa pratica, di sostenerla nella convinzione che sia giusta, anche se basta il cons. Manica e due colleghi suoi per bocciare la delibera, cioè perchè non abbia effetto. Lei lo sa che ci vuole la maggioranza dei 3/4 degli assegnati, il suo voto e quello di due o tre suoi colleghi fa cadere la delibera nel nulla, se ne prende lei la responsabilità. Per parte nostra ci prendiamo la responsabilità di portare avanti questo fatto, e non solo per ragioni di carattere finanziario, anche se queste non sono trascurabili. Perchè non si tratta di qualche centinaio di schede, come dice il cons. Manica; lei sa che, in base agli accordi, il materiale fornito dalla ditta per ciascun comune si aggira sulle 600 mila lire, i comuni sono due, oltre alle spese per il seggio, e una parte di queste spese grava sui comuni, comuni piccoli, comuni deficitari. Ma, oltre a questo argomento, c'è soprattutto la inutilità di una consultazione, vista la netta decisione.

Non aggiungo altro, ma ripeto che la sua opposizione in questo caso come in altri, l'opposizione del suo partito fa cadere la deliberazione, ne prendiamo atto tutti.

PRESIDENTE: Ich gebe den Regionalräten bekannt, daß laut Artikel 2 des Gesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 (und 17) folgendes vorgesehen ist:

Rendo noto ai signori consiglieri che a sensi dell'articolo 2 della legge 7 novembre 1950 n. 16 è previsto quanto segue:

"Qualora i consigli comunali - leggo l'articolo della legge competente - dei comuni, la cui circoscrizione verrebbe variata, abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune".

Im gegenständlichen Fall ist es also erforderlich, daß mindestens 53 Abgeordnete dem Beschlußfassungsvorschlag zustimmen.

Nel caso specifico è richiesta almeno una maggioranza di 53 voti.

Devono votare almeno 53 consiglieri.

Esito della votazione:

53 votanti

48 sì

5 voti contrari.

Meldet sich noch jemand zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Bitte genau zählen. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltungen? Der Beschlußfassungsvorschlag wird mit 48 Ja-Stimmen und 5 Gegenstimmen abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 6 der Tagesordnung. Gesetzentwurf Nr. 75: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 14 vom 29. De-

zember 1975: 'Ordnung der Regionalabgaben und der Abgabenzuschläge der Provinzen auf die nichtstaatlichen Konzessionen'. Dieser Gesetzentwurf wurde von der Regierung rückverwiesen. Das entsprechende Schreiben des Regierungskommissärs lautet:

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Votiamo. Prego di contare attentamente. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astensioni? La delibera è respinta con 48 sì e 5 voti contrari.

Punto 6) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 75: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: 'Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative'" (rinviato dal Governo).

Leggo la lettera del Commissario del Governo d.d. 9.8.1977:

" Con riferimento alla nota sopradistinta ed ai sensi dell'art. 55 del Testo Unificato delle leggi concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, si comunica che il Governo ha rinviato il disegno di legge indicato in oggetto a nuovo esame del Consiglio Regionale per i seguenti motivi:

- a) la tassa regionale non può colpire anche gli atti dei Presidenti delle Giunte Provinciali di cui alla tabella allegata al provvedimento in parola che, alla stregua dell'art. 20 dello Statuto Speciale, ineriscono ad attività statali decentrate nella materia della pubblica sicurezza e, come tali, soggetti alla tassazione statale;
- b) non è ammissibile che in sede di tutela amministrativa, si possa configurare l'istituto del silenzio - accoglimento per implorazioni in ordine al provvedimento amministrativo che è sotteso al perseguimento degli interessi pubblici i quali non possono essere pregiudicati dall'attribuzione di rilevanza positiva al comportamento inerte dell'Amministrazione. Si richiama, al riguardo, l'art. 6 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorsi amministrativi e l'art. 11 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641, sulla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato. ||

Ich ersuche den Präsidenten der zuständigen Kommission um seinen Bericht.

La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della II^a commissione legislativa finanze.

BENEDIKTER (S.V.P.):

In data 30 settembre 1977 la II^a Commissione legislativa ha preso in esame il disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale in data 7 luglio 1977 e rinviato dal Governo in data 10 agosto 1977.

I motivi del rinvio governativo sono stati attentamente esaminati e approfonditi dalla Commissione, unitamente alle argomentazioni che furono alla base della discussione in aula del disegno di legge.

Al termine della discussione la Commissione ha deciso, a maggioranza, di proporre al Consiglio regionale di riaprovare il disegno di legge nel testo a suo tempo deliberato.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola?

La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, io faccio solo una richiesta. Io non faccio parte della commissione, nella relazione si dice che i motivi del rinvio governativo sono stati attentamente esaminati e approfonditi dalla commissione: gradirei conoscere o dall'assessore o dal presidente della commissione questo esame e questo approfondimento da parte della commissione in maniera da essere anch'io al corrente delle motivazioni approfondite e ampie che sono state fatte dalla Giunta e dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Io invece desidero spendere qualche parola brevemente sui motivi di rinvio, da parte del Governo, di una decisione assunta pressochè all'unanimità dal Consiglio regionale nella pienezza delle sue funzioni e della sua potestà le

gislativa. Con la norma che avevamo introdotto nella legge e che purtroppo è stata rinviata dal Governo, avevamo introdotto un elemento che io definisco di "civiltà", che è il rispetto nei confronti dei cittadini, ma che è il rispetto anche nei confronti della amministrazione. Infatti una amministrazione pubblica, che non è in grado di dare una risposta a un cittadino entro un certo periodo di tempo, non è una amministrazione pubblica degna di questo nome e degna di rispetto. Il fatto che da parte del Governo si attenti all'autonomia del Consiglio regionale da un lato, ma nello stesso tempo si invocano degli indirizzi, dei decreti se si vuole anche, e cioè che l'assenza di un pronunciamento da parte della pubblica amministrazione si intende come diniego da parte della amministrazione stessa, il fatto che si invocano cose di questo genere, che appartengono senza dubbio a un modo di pensare che deve essere considerato superato nella amministrazione moderna, chiamiamola così, comunque nei rapporti che devono sempre presiedere gli atti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, io credo che sia senza dubbio deplorabile e il Consiglio regionale non può che prenderne atto con rammarico. Secondo me, il Consiglio regionale non può che riapprovare la propria decisione di allora, di sposto ad andare evidentemente fino in fondo su questa questione, che è questione di correttezza amministrativa, di rispetto del cittadino, e lo ripeto ancor , di rispetto dell'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Molignoni.

MOLIGNONI (assessore finanze e patrimonio - P.S.D.I.): Io confesso sinceramente che sono stufo di prendere la parola su questo tema, perchè è stato digerito e ruminato. Insomma, abbiate pazienza, questo disegno di legge si trascina almeno da un anno e mezzo; un incidente in aula ha fatto sì che si sia dovuto riprendere da capo, la mancanza cioè di voti necessari per l'articolo dell'urgenza, che era stato richiesto sulla prima presentazione. Abbiamo detto costantemente che siamo convinti di quanto ha detto il cons. Manica poc'anzi per quanto riguarda il rilievo sul silenzio-accoglimento.

Io sottoscrivo le parole dette testè da Manica. E siamo convinti altrettanto di avere ragione quando rivendichiamo quelle facoltà, che il Governo non ci riconosce, relative ai poteri del Presidente della Giunta provinciale, che sono cioè del Presidente, che di conseguenza si trasferiscono, per la facoltà concessa dallo Statuto alla Regione, sulla Regione per

quanto riguarda la tassazione, rispettivamente sulla Provincia per quanto riguarda la eventuale successiva tassazione provinciale.

Devo confessare al collega Avancini che in commissione non ho potuto essere presente, ero in partenza per la Germania, ma avevo detto al Presidente che la Giunta era per la ripresentazione in toto del provvedimento come sta e giace e quindi di adire poi successivamente alla Corte costituzionale. Non ho sentita la discussione fatta in commissione, su questo potrebbe riferire il Presidente o qualche membro della commissione stessa, ma ritengo che la discussione logicamente non poteva essere che quella fatta già una volta, due volte e questa credo sia la terza quanto meno, e che è contenuta nella relazione accompagnatoria alla prima presentazione del disegno di legge, che è ancora di data 29 dicembre 1975, nè più nè meno. Quindi non so se mi spiego. Per cui non dovrei ripetere le argomentazioni. Potrei dire "bis" a quello che ha detto Manica per quanto riguarda il silenzio-accoglimento, andiamo alla Corte costituzionale, vediamo che cosa ci dice. E', ha detto Manica, un elemento di civiltà; io sono d'accordo con lei: è un elemento di civiltà. Siamo convinti che sia venuto il momento di dire che quando un'amministrazione non risponde al proprio dovere, a quello che è il dovere di dare esecuzione agli atti dentro i termini stabiliti dalla legge, allora automaticamente il provvedimento dovrebbe essere considerato valido. Quindi d'accordo.

Sull'altra parte, dicevo nella relazione accompagnatoria, la seconda modifica rivendica come provinciali e come tali soggette alle tasse regionali, le autorizzazioni che il Presidente della Giunta provinciale rilascia, in forza dell'art. 20 dello Statuto, in materia di tipografia, arti affini, nonchè di agenzie pubbliche". Come si ricorderà, soggiungevo, il Governo sostenne nell'ultimo rinvio del disegno di legge che l'art. 20 non aveva trasferito alcunchè di competenza dallo Stato alle Province, sicchè le relative funzioni, sebbene esercitate dai Presidenti delle Giunte provinciali, rimanevano statali. Ritene invece la Giunta regionale che tali funzioni, in quanto statutariamente attribuite al Presidente delle Giunte provinciali, debbano ritenersi funzioni provinciali, esercitabili dall'organo singolo Presidente della Giunta provinciale anzichè come per solito dalla Giunta. E tale particolarità, tuttavia, non può consentire interpretazioni che non trovino appiglio in alcuna norma statutaria che esprima una contraria volontà". E concludevamo dicendo che "a fortiori poi, dato che tutto il costo dell'attività amministrativa fa carico sulle finanze provinciali, non pare equo che, secondo il

concetto tradizionale tributario, la tassa di concessione sia percetta dallo Stato anzichè dalla Regione e dalla Provincia in forma di soprattassa". Io a queste parole non posso aggiungere altro, anche perchè non esito a confessare con molta sincerità la mia ignoranza in materia squisitamente giuridica e confesso che il punto b) del rifiuto governativo me lo sono letto tante volte, ma non ho capito niente, in sostanza. So che dice no, io dico sì, noi Regione diciamo sì, andiamo avanti, andiamo alla Corte costituzionale e vediamo chi ha ragione. Solo questo posso aggiungere, a spiegazione del provvedimento stesso. Per cui ripeto e insisto, non personalmente, ma come Giunta, come portavoce in questo momento della Giunta, che noi siamo decisi ad adire alla Corte costituzionale per avere una sentenza definitiva in materia.

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über den Übergang zur Sachdebatte ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig beschlossen.

Se nessuno chiede la parola, votiamo il passaggio all'esame articolato. Chi è favorevole? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso si intende accolto".

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Il Titolo VI[^] della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14: "Agenzie pubbliche - Commercio di cose antiche", è sostituito dal seguente: "Altre autorizzazioni di polizia".

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

Dopo il Titolo XI della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, è inserito il nuovo:

n° d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Not e
	TITOLO XII		
	Licenze di P.S.rilasciate in forza dell'articolo 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670		
66	Licenza provinciale di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografiche, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di carattere, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scrittura a macchina, la riproduzione al poligrafico o al ciclostile, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo al		Per ogni singola attività indicata nell'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'articolo 197 del relativo regolamento, occorre apposita licenza, e ove con unica licenza si autorizza l'esercizio, da parte della stessa persona o nello stesso locale, di attività distinte e se-

67	<p>la divulgazione del pensiero a sensi dell'articolo 111 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 197 del relative regolamento:</p> <p>1) <u>tassa di rilascio</u>..... 52.000 2) <u>tassa di rinnovo</u>..... 13.000</p> <p>Licenza provinciale, prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegni:</p> <p><u>tassa di rilascio e di rinnovo</u>..... 65.000</p>		<p>parate che non siano complementari o sussidiarie, è dovuta la controindicata <u>tassa di concessione per ogni distinta e separata attività</u>.</p> <p>Per i fotografi e tipografi artigiani, senza dipendenti, la <u>tassa di rilascio è ridotta a lire 13.000.=</u></p>
68	<p>Licenza provinciale prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata:</p> <p><u>tassa di rilascio e di rinnovo</u>..... 65.000</p>		

Metto in votazione l'art. 3: è approvato all'unanimità.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato all'unanimità.

Bevor ich zur Wahl schreite, verlese ich noch Artikel 55 des Autonomiestatutes betreffend die rückverwiesenen Gesetze

Prima di passare alla votazione, do lettura dell'art. 55 del lo Statuto di autonomia, concernente le leggi rinviate (legge)

Also es braucht mindestens 36 Ja-Stimmen, die absolute Mehrheit der Regionalräte. Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel.

Necessitano quindi almeno 36 voti favorevoli, la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali.
Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 52 - maggioranza richiesta 36
45 sì
2 no
5 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 52, erforderliche Mehrheit 36, ja 45, nein 2, weiße Stimmzettel 5.
Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Wir kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 77: "Auflösung des Fürsorge- und Ruhestandsfonds für das Personal der wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen".
Ich ersuche die Regionalregierung um ihren Bericht.

Punto 7) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 77:
"Soppressione del fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano".

La parola all'assessore Carli, per la lettura della relazione della Giunta.

CARLI (assessore previd. , enti sanitari - D.C.):

Il Fondo di previdenza e quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano fu istituito con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, per garantire al personale delle Casse trattamenti di pensione integrativi di quelli erogati dall'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

Infatti, il personale di cui si tratta è iscritto, ai fini pensionistici all'I.N.P.S., come tutti i dipendenti degli enti mutualistici parastatali, che fruiscono anch'essi di trattamenti integrativi di pensione, amministrati direttamente dai singoli enti mutualistici, mediante apposite gestioni di bilancio.

Il Fondo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, è gestito da un consiglio di amministrazione formato da rappresentanti delle amministrazioni delle Casse e da rappresentanti del personale in servizio ed a riposo, ed ha lo scopo di assicurare trattamenti omogenei al personale delle due Casse che, pur con distinta personalità giuridica assolvono le stesse funzioni e, secondo la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, ed il relativo regolamento di esecuzione, erano tenute a disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale in modo uniforme.

Le prestazioni del Fondo consistono principalmente in una pensione diretta od indiretta, integrativa, come già detto, della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S. ed in una indennità una tantum per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente alla maturazione del diritto alla pensione diretta od indiretta.

Al Fondo è affidata anche la gestione dei trattamenti di quiescenza consistenti nell'indennità di anzianità o di licenziamento, che gli altri enti mutualistici corrispondono direttamente, attingendo ai normali mezzi finanziari.

Il finanziamento è assicurato da entrate costituite principalmente da contributi a carico delle Casse e del personale.

Tali contributi, dopo la modifica apportata con la legge regionale 29 aprile 1972, n. 11, sono del 12,36 per cento della retribuzione complessiva, di cui $2/3$ (8,24 per cento) a carico delle Casse e $1/3$ (4,12 per cento) a carico del personale, per il finanziamento del trattamento di previdenza e cioè per l'erogazione del le pensioni; dell'8 per cento della retribuzione a totale carico delle Casse per il finanziamento del trattamento di quiescenza e cioè per l'erogazione dell'indennità di anzianità o di licenziamento.

Le Casse corrispondono altresì al Fondo un contributo pari allo 0,75 per cento per le spese di amministrazione.

L'aliquota, relativamente elevata rispetto a quelle in vigore presso le analoghe gestioni degli altri enti mutualistici e particolarmente rispetto a quella dell'I.N.A.M. (6,60 per cento - $2/3$ a carico dell'ente - $1/3$ a carico del personale), alla situazione del quale le Casse hanno sempre fatto riferimento, è motivata dalla previsione di prestazioni più favorevoli ed in particolare dall'anticipazione del massimo del trattamento di pensione al 35° anno di servizio utile.

A garanzia del personale, lo statuto del Fondo stabilisce che le Casse rispondano direttamente dei trattamenti previsti, nel caso in cui il Fondo non possa provvedervi.

La situazione economico-finanziaria del Fondo è divenuta un elemento di grave preoccupazione dopo il parziale blocco delle assunzioni di personale imposto agli enti mutualistici, e quindi anche alle Casse, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, di avvio della riforma sanitaria.

Per gli enti mutualistici parastatali, al blocco delle assunzioni si è accompagnato il blocco totale delle iscrizioni ai Fondi integrativi, che sono stati mantenuti in vita soltanto per il personale già iscritto, ai sensi dell'articolo 14 della legge di riassetto del parastato 20 marzo 1975, n. 70 il cui secondo comma dispone: "I Fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

E' evidente che la mancanza dell'afflusso di mezzi finanziari derivanti da nuove assunzioni di personale è destinata a mettere rapidamente in crisi gestioni che, già per cause diverse, si trovano non sufficientemente provviste di riser

ve matematiche.

Il motivo fondamentale che ha indotto la Giunta regionale a riesaminare la situazione del Fondo, sono le disposizioni ed i provvedimenti già in atto per l'attuazione della riforma sanitaria, e cioè il già ricordato blocco delle assunzioni, l'estinzione e la liquidazione degli enti mutualistici, tra cui le Casse mutue provinciali di malattia, e conseguentemente il trasferimento del loro personale alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il personale degli enti mutualistici che transiterà alle Province autonome verrà probabilmente iscritto, ai fini pensionistici, alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), che assicura il personale provinciale.

In questo senso dispone del resto molto chiaramente l'articolo 39 - sesto comma - del disegno di legge di riforma sanitaria, presentato dal Governo ed attualmente all'esame della XIV^a Commissione della Camera dei Deputati: "al personale trasferito si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previste per il personale dell'amministrazione di destinazione".

Il problema della garanzia della conservazione dei trattamenti assicurati dai Fondi integrativi, trattamenti destinati, peraltro, a ridursi in conseguenza dell'iscrizione del personale alla C.P.D.E.L., che eroga prestazioni più favorevoli rispetto all'I.N.P.S., è attualmente allo studio in campo nazionale, dello Stato e delle Regioni congiuntamente.

E' probabile che le migliori prestazioni dei Fondi di cui si tratta siano conservate e che a tal fine venga istituita un'apposita gestione presso l'I.N.P.S. o presso altro ente di previdenza.

In questo quadro, piuttosto complesso, sembra alla Giunta regionale che la soppressione del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, e l'attribuzione alle Casse della gestione dei trattamenti per i rispettivi dipendenti, assieme al blocco delle iscrizioni, sia, più che consigliabile, necessaria, per agevolare alle Province autonome la soluzione dei problemi derivanti dall'attuazione del nuovo assetto dei servizi sanitari previsto dalla riforma.

Con la soppressione del Fondo, infatti, si raggiunge l'obiettivo di avvicinare il più possibile la situazione previdenziale del personale delle Casse a quella dei dipendenti degli istituti mutualistici parastatali, in relazione alla già disposta estinzione degli enti stessi, all'imminente trasferimento del loro personale alle Regioni ed alle Province autonome, e nella prospettiva di probabili provvedimenti statali di ripianamento dei deficit degli enti mutualistici.

L'operazione, d'altronde, non sarà di impedimento acchè in futuro anche le prestazioni integrative, attualmente garantite dal Fondo, siano assunte dall'ente previdenziale regionale, che potrà essere istituito, per gestire i trattamenti di pensione e di liquidazione del personale degli enti pubblici operanti nel Trentino-Alto Adige, in virtù delle attribuzioni previste dalle norme di attuazione dell'articolo 6 dello Statuto di autonomia (previdenza ed assicurazioni sociali), il cui testo è già stato approvato dal Governo.

Gli articoli 1, 4, 5 e 6 del presente disegno di legge disciplinano la soppressione del Fondo e le conseguenze della stessa in ordine al patrimonio ed al personale.

L'articolo 2 trasferisce alle Casse la gestione dei trattamenti già erogati dal Fondo.

Il secondo comma introduce un elemento di novità nel sistema previdenziale, finora in vigore presso il Fondo stesso, con lo scopo di dare un positivo apporto al generale processo di omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti pubblici: il personale delle Casse mutue provinciali di malattia, gode, infatti, presso il Fondo di un particolare beneficio consistente nella riliquidazione della pensione, ogni qual volta al personale in servizio vengano concessi miglioramenti economici di carattere generale. Con la norma in esame tale criterio viene sostituito con quello introdotto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, la quale prevede che le pensioni dei dipendenti degli enti pubblici vengano aggiornate in base a un indice di incremento delle retribuzioni, stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 3 esclude la possibilità di nuove iscrizioni al Fondo, limitando le prestazioni integrative al personale già in servizio; prevede anche che la gestione dei trattamenti di pensione, il cui finanziamento, come già detto, è assicurato da contributi, in parte a carico delle Casse ed in parte a carico del personale, abbia una particolare evidenza contabile nel

bilancio delle Casse stesse.

Invece, alla corresponsione del cosiddetto trattamento di quiescenza, e cioè delle indennità di anzianità e di licenziamento, finanziato presso il Fondo con l'aliquota dell'8 per cento a totale carico delle Casse, queste ultime faranno fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE: La parola al cons. **Benedikter** per la lettura della relazione della II^a commissione legislativa finanze.

BENEDIKTER (S.V.P.):

Il disegno di legge è stato sottoposto all'esame della II^a Commissione legislativa nella seduta del 30 settembre 1977.

L'Assessore Carli, proponente del disegno di legge, ha introdotto la discussione illustrando le caratteristiche del provvedimento e prospettando la problematica che esso pone in essere.

Vi è una esigenza di riforma nel campo previdenziale e assistenziale e vi è una serie di diritti acquisiti, che le categorie di lavoratori interessati intendono salvaguardare. Vi è inoltre un aspetto giuridico, riflettente la competenza, vuoi della Regione, vuoi delle Province autonome di Bolzano e di Trento, che dovrà essere esercitata, in tempi diversi, sulla materia in esame.

A tutte queste esigenze intende rispondere il presente provvedimento, mediante il quale si dà attuazione, sia pure in un determinato settore, al processo di riforma sanitaria già avviato in campo nazionale.

La Commissione ha espresso, a maggioranza, il proprio assenso al provvedimento.

Vi è stata l'astensione dei Consiglieri di minoranza, i quali hanno ritenuto il disegno di legge insufficiente, per quanto riguarda la soluzione del problema nel suo insieme.

Una richiesta del cons. Virgili, tendente a stabilire un incontro Commissione-Sindacati sul problema in esame, è stata respinta dalla Commissione, tenuto conto che la rap-

presentanza del personale delle Casse mutue di malattia si era già incontrata con l'Assessore competente.

Su proposta del Presidente della Commissione è stato apportato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2, con cui si prospetta un eventuale intervento legislativo da parte delle Province autonome, dopo il trasferimento alle stesse del personale delle Casse mutue provinciali di malattia.

Con tale emendamento il disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

Il dibattito generale è aperto. Chi chiede la parola?
La parola al cons. Sfondrini.

SFONDRINI (P.S.I.): Sì, signor Presidente, noi su questo disegno di legge in sede di commissione legislativa ci siamo a stenuti. E dico subito il perchè: non tanto in quanto si sop prime il fondo di previdenza e quiescenza a favore del perso nale delle Casse mutue provinciali di malattia, che è previ sto nell'art. 1 e sul quale siamo d'accordo, perchè siamo d'accordo che sia opportuno di omogeneizzare o di prevedere fin da adesso quello che sarà il destino dei dipendenti di queste Casse mutue provinciali di malattia, e quindi fin da questo momento occorre predisporre tutti quegli atti che con sentano l'eventuale passaggio di questo personale nel prossi mo futuro alle Giunte provinciali con un trattamento economico e previdenziale il più vicino possibile a quello previ sto per gli attuali dipendenti. Una cosa di cui ci siamo la mentati, in sede di commissione, anzi la richiesta fatta dal collega Virgili e dal sottoscritto risulta dal verbale, era quella di avere un rapporto con i rappresentanti sindacali su alcuni punti che non ci erano stati chiariti sufficientemente, soprattutto per quanto riguarda l'art. 2; art. 2 che trasferisce alle Casse la gestione dei trattamenti già eroga ti dal fondo. Infatti, nel secondo comma di questo disegno di legge si introduce un elemento diverso nel sistema previ den ziale che è stato attuato e che verrà attuato nel futuro pres so il fondo, che vuole sì omogeneizzare il trattamento pensio nistico dei dipendenti, ma introduce un elemento di novità. L'elemento di novità è costituito dal fatto che il trattamen to non è più riferito alla riliquidazione della pensione, per

chè sappiamo benissimo che la pensione è collegata strettamente al trattamento economico del personale e ogni qualvolta c'è una modificazione di questo trattamento si riliquida la pensione corrispondente. Si introduce invece un meccanismo diverso, del resto previsto dalla legge 177 del 29 aprile 1976, che prevede un meccanismo diverso, cioè prevede che le pensioni vengano aggiornate in base a un indice di incremento delle retribuzioni con delle percentuali, mi sembra il 6,90 nel 1976. Se avessimo avuto la possibilità di avere un incontro come proposto da noi, che poteva anche essere limitato per non infrangere il principio che la commissione legislativa non può incontrare se non degli elementi e degli esperti, come dice il regolamento che regola il lavoro della commissione legislativa - è questa la motivazione per cui non si è accolta la nostra richiesta, - avremmo avuto la possibilità di confrontarci e di capire molto meglio di quanto abbiamo potuto capire esaminando il regolamento dal fondo ed esaminando anche la legge 177, che viene a sostituire l'art. 29 del regolamento del fondo che prevede la liquidazione delle pensioni. Ma in questa maniera siamo in un campo in cui non c'è nulla di certo. Per esempio mi si dice che l'applicazione della 177 in questo momento è lievemente favorevole rispetto all'applicazione dell'art. 29 del regolamento, ma sono notizie che non sono state confermate da un confronto preciso e neanche dalla possibilità di vedere gli effetti futuri della modifica della legge attraverso il secondo comma dell'art. 2.

Ora diciamo che è un principio, principio che si è adottato in questo periodo, appunto nel periodo in cui - parlo della provincia di Bolzano - molto personale dello Stato o di altri enti sono stati trasferiti alla Provincia autonoma, è uno dei principi fondamentali a cui ci si è ancorati, quello cioè di conservare i diritti acquisiti. I dipendenti dicono: tutto sommato, noi rispetto ai dipendenti dell'INAM paghiamo circa il doppio, cioè la cassa e il personale contribuiscono con il doppio rispetto ai dipendenti dell'INAM, e quindi avendo pagato al fondo per un certo numero di anni questi contributi, ritengono di avere il diritto che questi benefici previsti vengano conservati. Nessuno è in grado di rispondere a questa domanda: cosa significa modificare, attraverso il secondo comma, il trattamento pensionistico rispetto a questi dipendenti? Significa un peggioramento del loro trattamento economico o un miglioramento? Noi diciamo che a prima vista può sembrare un miglioramento, ma come ho detto prima per il futuro può darsi che sia un peggioramento. E quindi non mi sembra fuori po-

sto la posizione assunta dai dipendenti in pensione e dagli attuali dipendenti in servizio nei confronti di questo problema, cioè questa richiesta di mantenere il vecchio trattamento, pur essendo d'accordo anch'essi sul principio generale della soppressione del fondo. Noi non siamo favorevoli ai trattamenti così diversi in determinati settori, cioè non siamo coloro i quali difendono certi privilegi; però c'è il principio dei diritti acquisiti che occorre in un certo modo rispettare. Ora in via subordinata, dopo il colloquio che ho avuto, come membro della commissione, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, chiedo questo: il secondo comma dovrebbe quanto meno chiarire se l'applicazione della legge 177 si riferisce al trattamento di pensione globale, e cioè alla parte che riguarda la pensione INPS e alla parte riguardante l'integrazione, o se si riferisce solamente a quella parte della pensione INPS. Perchè l'art. 2, II° comma, dice: "ai trattamenti di pensione"; ai trattamenti, questo plurale cosa significa? Si riferisce al trattamento di pensione INPS e al trattamento anche dell'integrazione, oppure solamente al trattamento INPS? Ecco, perchè il plurale dovrebbe far pensare che si riferisce a entrambi. Quindi, prima di concludere il disegno di legge, interesserebbe conoscere qual è l'interpretazione autentica che si dà a questo comma, perchè in questo caso sarebbe una via intermedia fra la richiesta del mantenimento del vecchio trattamento di pensione e questo nuovo che potrebbe anche essere accolto dai dipendenti delle due Casse mutue.

In conclusione diciamo che il nostro atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge è favorevole per quanto riguarda la soppressione del fondo; le perplessità ci sono rimaste e credo siano rimaste anche nella Giunta, ma la Giunta deve essere in grado di dire una parola chiara, di dire una parola precisa sulle nostre preoccupazioni e sui nostri dubbi, che potevano essere tranquillamente chiariti anche in un confronto con i rappresentanti sindacali della Cassa.

Quindi chiediamo che ci sia questo chiarimento o se è possibile, in caso di dubbio, introdurre un emendamento che dica "il trattamento globale di pensione", intendendo, come trattamento globale di pensione, coinvolgere le sue pensioni, quella INPS e la relativa integrazione del fondo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, signor Presidente. Noi pure in sede di commissione abbiamo espresso una valutazione articolata su

questo disegno di legge, con un voto conseguente di accoglimento della proposta di soppressione e liquidazione del fondo, ma molto dubbiosa sull'articolata che è stata predisposta da parte dell'assessorato. Quindi un atteggiamento il nostro abbastanza di attesa nei confronti del modo come la Giunta vorrà sciogliere una serie di interrogativi, che ha testè posto anche il compagno Sfondrini e che condividiamo, e che sono stati lungamente dibattuti e sottolineati dalle rappresentanze sindacali. Ora poco fa noi abbiamo discusso per esempio, abbiamo ratificato una delibera della Giunta per ricorrere innanzi alla Corte costituzionale in ordine ad alcune violazioni contenute nella legge 349, che riguarda lo scioglimento degli enti mutualistici nella realtà nazionale, e quindi deve investire anche il nostro territorio regionale. Ora, è giusta l'impugnativa di principio, ma non vorremmo che questa potesse essere intesa come una copertura poi dell'inerzia e del rifiuto al cambiamento da parte della Giunta e delle forze di maggioranza eccessivamente lenti nel cogliere lo spirito del cambiamento delle innovazioni che vengono introdotte dalla legislazione nazionale per utilizzare fino in fondo gli spazi di autonomia che è consentita dal nostro Statuto; quella legge, dicevo, oltre lo scioglimento degli enti mutualistici precede anche il passaggio del personale, Regione e Province nel caso nostro. Sappiamo che ci sono norme di attuazione che devono essere definite in materia di assicurazioni sociali e di previdenza; avremmo preferito e preferiremmo che anche un provvedimento di questo genere, che appare positivo per taluni aspetti, ma in genere particolaristico e settoriale, fosse stata una unitarietà del provvedimento di merito con quella che deve essere la disciplina degli enti mutualistici, la regolamentazione del personale, l'omogeneizzazione dei trattamenti, dell'inquadramento nei regolamenti organici. Purtroppo questa questione l'avevamo posta come premessa nell'ambito della commissione legislativa per procedere alla trattazione del disegno di legge, ma non è stata accolta dalla maggioranza, nonostante più volte sia stato ribadito in quest'aula da forze politiche diverse, di maggioranza e di opposizione, come lo statuto e la normativa attualmente in vigore potrebbe consentire alla Regione e rispettivamente alle Province e di fare dei passi più concreti e significativi nell'ambito di questa materia e quindi di operare in modo anche positivo rispetto alle linee di tendenza dell'annunciata riforma nazionale. Ora noi siamo per la liquidazione del fondo; è un privilegio, collega Carli, non ne faccio colpa a lei, ma creato dai suoi predecessori, e non

è il solo a dir la verità, ce ne sono altri, e si continua ancora per altri aspetti, e in fondo questa panacea dello strumento pubblico, dei mezzi finanziari della collettività continuano a servire certi interessi sul piano del consenso da parte di partiti che spesso confondono le istituzioni con la propria organizzazione politica! Ma voglio dire, non è solo questo. Quindi ci sembra che nel momento in cui si affronta un problema di questa entità, non solo si dovrebbe rapportare alla problematica generale, quindi a una disciplina, a un ordinamento, che sia più aderente ai principi della nostra autonomia e quindi alle esigenze anche che vengono ormai unanimemente affermate sul piano culturale, sul piano sanitario, politico nel paese, ma che d'altra parte si considerassero anche una serie di altri aspetti di queste situazioni di privilegio, di enti inutili, di situazioni abnormi che continuano a persistere nell'ambito della Regione e delle Province. Per cui qui ci lascia un tantino di dubbio, e non vorremmo che si pensasse che bastasse un'iniziativa, un provvedimento come questo, pur positivo dal punto di vista del principio, per assolvere tutte le vecchie colpe dei partiti dirigenti e dominanti della Regione. Non va poi taciuto, l'ha detto il compagno Sfondrini, un atto che io giudico estremamente grave, compiuto da parte della commissione. Certo l'ha fatto veramente in modo democratico, nel senso che si è espressa a maggioranza, ma un democraticismo molto formale, molto piccolo-borghese, che a un certo momento ha però respinto e negato un elemento sostanziale, cioè un potere autonomo degli organi legislativi, di poter consultare organizzazioni sindacali, sociali, culturali, di ogni altra natura, per acquisire elementi di conoscenza, di informazione e quindi maturare una decisione, un orientamento del presidente della commissione, dove dice: "è stato detto di no alla richiesta del cons. Virgili, tenuto conto che la rappresentanza del personale delle casse mutue di malattia si era già incontrato con l'assessore competente".

Già, io capisco che è difficile distinguere per il collega Benedikter, trovandosi in posizione di altissima responsabilità nel governo della Provincia, tra quelle funzioni e quelle proprie di un organo legislativo come quelle della commissione, ma non possiamo accettare questa prassi e non possiamo giustificare la negazione di un diritto della commissione legislativa in nome del fatto che l'atto è stato compiuto dal potere esecutivo. Qui ci sono due organi distinti, vi sono le commissioni, vi è il legislativo e vi è quindi l'organo esecutivo. Non possiamo sottrarre all'uno o all'altro determinate compe

tenze, quindi trasferirle meccanicamente a uno dei due organi venendo meno quindi a una corretta dialettica e funzione degli organi stessi, così come sono definiti dal nostro statuto, oltre che dalla prassi politica e parlamentare. Ripeto, qui è un atto grave, non si può impedire che le commissioni possano arrivare in modo diretto alle fonti di confronto per acquisire tutti gli elementi che possano far maturare un voto più cosciente, più consapevole agli stessi commissari.

Sono già state richiamate le osservazioni delle organizzazioni sindacali. Intanto, c'è da prendere atto di un fatto di principio interessante e positivo, che direi per taluni aspetti fa anche una certa giustizia ormai a quell'orientamento qualunquistico abbastanza diffuso, come se dovessero regnare in modo imperituro, all'interno di queste organizzazioni, atteggiamenti corporativi, qualunquistici; mi pare che l'affermazione di principio per cui si accoglie lo scioglimento del fondo e quindi il suo congelamento è un fatto positivo e forse anche per taluni aspetti è un fatto nuovo che si manifesta all'interno della stessa pubblica amministrazione o degli enti che ad essi sono comparati.

E va considerato, come fatto positivo, ma anche come disponibilità poi ad affrontare in termine positivo la normativa che deve essere definito dal provvedimento dall'articolo del disegno di legge.

Ora qui quali sono le questioni? Come diceva il collega Sfondrini, a me pare che la grossa questione è soprattutto quella di una garanzia di tutela dei diritti acquisiti in materia pensionistica, oppure domani nel trasferimento del personale dagli enti mutualistici alle Province. Ora è vero, ci sono leggi, c'è il codice civile, c'è una certa prassi, ma sappiamo che è sempre un problema di controversia nel Paese tra organizzazioni pubbliche, private, i propri dipendenti, i sindacati e così via. Io credo che un'affermazione così come è stata fatta in sede di commissione potrebbe anche essere resa esplicitamente dall'assessore, dalla Giunta e dal Consiglio, nel senso appunto che, fatta salva quella che è la potestà delle Province di regolamentare in sede di riordinamento la materia successivamente allo scioglimento degli enti e al passaggio del personale, però l'acquisizione, il mantenimento, la tutela dei diritti che sono stati maturati nel campo pensionistico è un fatto da affermare. Vi è poi il rifiuto della modifica del regime di adeguamento delle pensioni alle retribuzioni con il riferimento alla legge 177. Io credo che questo non sia lo scoglio maggiore, nel senso che anch'io ho avuto incontri

e richieste da rappresentanti delle Casse mutue provinciali di malattia e, ripeto, apparentemente possono avere anche un vantaggio economico immediato, nel modo come è posto oggi pos sono esserci eventuali dubbi sulla prospettiva, ma non è nean che lo scoglio di fondo che viene prospettato da parte dei sindacati, quanto soprattutto questa della tutela e la seconda quella che si operi da oggi per una certa omogeneizzazione dei regolamenti organici. Noi continuiamo a usare questo termine della omogeneizzazione, della graduale liquidazione, della sperequazione dei trattamenti nell'inquadramento e nelle situa zioni, però di volta in volta, e lo vedremo poi successivamente quando affronteremo la stessa questione delle missioni del personale, dei trattamenti economici, ecc. continuiamo tutte le volte, tenendo conto di quello che è stato fatto e quindi di punti di partenza diversi, ad andare ognuno in direzione opposta. Un momento, un tentativo di unificazione Regione e Provincia, per giungere anche qui a un processo di modifica di questa situazione, purtroppo non trova molto slancio, molta lena, molta volontà, e anche qui ci troviamo di fronte al fat to di due Casse provinciali di malattia, però con regolamenti già oggi completamente difformi fra loro. Ecco un altro degli aspetti, che, proprio per la competenza primaria dell'ordina mento, la Regione dovrebbe cercare di affrontare, di introdur re, per favorire poi le stesse Province al momento dello scio glimento del passaggio del personale con punti di riferimento unitari che consentano di liquidare le eventuali sperequazioni che si potessero rimanifestare. Quindi, ripeto, se il tempo avesse portato lumi di riflessione, di ragionevolezza all'assessore, potremmo anche modificare quel voto di astensione espresso in sede di commissione, ma almeno su queste due questioni di fondo: salvaguardia dei diritti acquisiti in materia pensionistica e sforzo di omogeneizzazione nei regolamenti organici delle casse mutue provinciali di malattia.

Certo, rimaniamo critici oggi ancora sulla legge, proprio perchè è un aspetto soltanto della complessa problematica che abbiamo parzialmente, schematicamente riaffacciato; siamo per lo scioglimento del fondo che continua a mantenere in vita questa situazione di privilegio e quindi occorre anda re a un congelamento, a una disciplina, però proporremmo alcu ne garanzie e assicurazioni circa l'articolazione e gli atti che ne possono conseguire, in modo almeno che questi dubbi, queste preoccupazioni di fondo del personale vengano fugate e quindi si possa poi disciplinare in termini positivi il pro sieguo della materia riferita alle Casse, riferita quindi ai

rapporti delle stesse con le Province autonome.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Frage des Anhörens der Gewerkschaften, die vom Abgeordneten Virgili aufgeworfen worden ist, möchte ich sagen: Wir haben hier den Artikel 42 der Geschäftsordnung angewendet, welcher im viertvorletzten Absatz besagt, daß die Kommission ermächtigt ist - falls sie es für notwendig erachtet -, fachkundige Personen, die nicht Regionalratsabgeordnete sind, zur Mitarbeit heranzuziehen. Das ist alles, was in der Geschäftsordnung drinnen steht. Es ist in der Geschäftsordnung nicht vorgesehen, daß die Interessenvertreter als solche, wer immer sie seien, ob Gewerkschaften oder irgendwelche Kategorien, angehört werden können. Die Sache als solche ist also in der Geschäftsordnung geregelt. Grundsätzlich können wir hier nicht debattieren, ob es gut wäre, daß die Kommission auch die Gewerkschaften anhört oder andere Interessenvertreter, wenn es der Regionalauschuß tun kann, warum nicht auch die Kommission usw. Diese Diskussion ist hier nicht zulässig. Die ist eventuell zulässig, wenn man die Geschäftsordnung ändern will. Aber hier ist bereits geregelt ...

Unterbrechung

BENEDIKTER (S.V.P.): ... Bitte, wozu dann eine Geschäftsordnung, wenn die Kommission trotzdem tun kann, was sie will? Die Geschäftsordnung regelt, wen die Kommission anhören, herbeirufen kann; sie regelt das ziemlich ausführlich. Mit Ausnahme dieser

fachkundigen Personen dürfen nur andere Regionalratsabgeordnete herangezogen werden und sonst niemand. Das ist ausführlich geregelt. Man hat diesen Artikel deshalb vorgesehen, um zu bestimmen, was die Kommission tun kann und was nicht. Bitte, sonst müßte der Artikel der Geschäftsordnung geändert werden. Aber es steht genau geschrieben; sie ist ermächtigt, etwas zu tun, das heißt, sie kann nicht alles andere tun, was sie für gut erachtet. Hier heißt es: fachkundige Personen. Fachkundige Personen heißt Sachverständige und nicht Interessenvertreter. So weiß ich es jedenfalls, daß es seinerzeit, als die Geschäftsordnung beschlossen worden ist, gemeint war. Sonst hätte man eben gesagt: die Interessenvertreter aller Art ob es dann Bürgermeister oder Gewerkschaftsvertreter sind, ob es eine Vertretung ad hoc von irgendeinem besonderen Interesse ist, das müßte dann gesagt sein. Ich kann nicht das eine sagen und das andere nicht sagen und trotzdem es als zulässig erachten, weil es immerhin eine wichtige Angelegenheit ist; es ist nicht eine Kleinigkeit, wo man sagen könnte, ja Kleinigkeiten werden in der Geschäftsordnung nicht berücksichtigt; es kann nicht jedes Detail behandelt werden. Dieses wichtige Detail ist hier behandelt und wenn es nicht als zufriedenstellend erachtet wird, dann muß die Geschäftsordnung geändert werden, aber nicht im Wege der Auslegung.

(In merito alla questione sollevata dal consigliere Virgili, circa la convocazione dei sindati, vorrei dire che abbiamo applicato l'articolo 42 del regolamento interno, il cui quartultimo comma conferisce alla commissione la facoltà, qualora lo ritenesse necessario, di chiamare come collaboratori persone esperte, che non siano consiglieri regionali. Tanto prevede il regolamento interno, mentre non si menzionano i rappresentanti degli interessati, siano essi le organizzazioni sindacali o qualche categoria. Il problema come tale è pertanto regolamentato dalla norma in parola, per cui non ci è concesso di dibattere sulla opportunità che la commissione senta pure i sindacati o altri rappresentanti, con l'argomentazione, se tanto è lecito alla Giunta regionale nulla osta che la commissione faccia altrettanto ecc. Simile discussione non è ammissibile in questa sede, a meno che non si modifichi il regolamento interno, ma al momento la questione è regolata.....

Interruzione

BENEDIKTER (S.V.P.) : ma che cosa ci sta a fare il regolamento interno, se la commissione può comportarsi comunque a suo piacimento? Il citato ordinamento prevede a chiare lettere le persone che possono essere sentite o convocate dalla commissione. Eccezion fatta per gli esperti, soltanto altri consiglieri regionali possono essere invitati. La norma è chiara ed è stata prevista per stabilire la facoltà della commissione, altrimenti si dovrà modificare, ripeto, il regolamento; desidero ribadire che alla

commissione è concessa una determinata facoltà, alla quale è vincolata e non può operare diversamente anche se lo ritenesse opportuno. Qui si parla di persone esperte, che non possono essere rappresentanti di categoria e ricordo perfettamente che tale senso si è voluto dare alla norma, allorché fu approvato il regolamento interno, altrimenti avremmo previsto rappresentanti di ogni genere, siano essi sindaci, sindacalisti, una rappresentanza ad hoc di interesse particolare. Non posso in realtà stabilire una precisa linea di condotta e ritenere che tutto sia ammissibile trattandosi di una questione di importanza rilevante. Il fatto in sé non è di scarsa entità, per cui non posso nemmeno affermare che questo punto non è stato previsto dal regolamento, in quanto di secondaria importanza e non potendovi prevedere ogni dettaglio. Nel caso specifico la norma è dettagliata e se non risulta soddisfacente si dovrà modificare l'articolo e non la sua interpretazione.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi Iginio.

LORENZI Iginio (P.S.I.): Io non vorrei lasciare questo discorso senza una risposta, non soltanto per il problema contemplato da questo disegno di legge, ma anche sul piano un po' generale, perché momenti di questo tipo possono verificarsi anche in altre situazioni. Ora d'accordo, cons. Bendikter, che, come è scritto nel regolamento, non si può, se siamo delle persone serie, far passare per esperti le organizzazioni sindacali; su questo mi pare che non c'è nessun dubbio. D'accordo anche che il regolamento va rispettato. D'accordo anche che, sempre per una questione di serietà, non ci si può mettere a e io personalmente sarei contrario - a modificare continuamente il regolamento per andare dietro a delle situazioni particolari. Si può modificare il regolamento, ma quando si arriva a delle motivazioni, a delle conclusioni, che investono un po' in profondità il problema di una even

tuale verifica e revisione del regolamento stesso. Ci sono però dei momenti particolari nella vita di questo consesso, delle commissioni di questo consesso, come nella vita di tutti i consessi pubblici, dove, quando si sa benissimo che non si compromette nulla, ci si trova a dover affrontare certi discorsi che possono prescindere anche dal regolamento. Ci sono casi clamorosi, a livello di parlamentari nazionali, dove hanno fermato le lancette dell'orologio e cose di questo tipo; qui non si deve arrivare a questo, ma il fatto che un regolamento prescriva certe cose, non vuol dire che a un certo momento la sensibilità, di fronte a un certo problema, non debba portare gli amministratori pubblici ad affrontare un discorso su un piano diverso. D'altronde mi è stato sottolineato che quanto meno il regolamento non lo esclude, quindi non è che si faccia una cosa illegale se la commissione, a un certo momento, prescindendo per un'occasione particolare dal regolamento, affronta un discorso diretto nel caso specifico con la controparte. E perchè dico che qui mi pare che ne valeva la pena di affrontare questo discorso? Perchè, al di là della soppressione del fondo sul quale siamo d'accordo tutti, mi pare che in tutti, almeno in quelli che sono intervenuti, - e il problema è emerso anche a livello di discussione in commissione -, ci sono delle notevoli preoccupazioni sul modo col quale gli interessati verranno a trovarsi nel rapporto con la nuova regolamentazione.

E qui mi pare di avere capito una cosa abbastanza chiara: che sia pure in forma indiretta, nel portare avanti questo disegno di legge noi ci troviamo di fronte al grosso problema dei cosiddetti diritti acquisiti.

Il problema, che non è da poco, non è stato risolto neanche a livello nazionale. Sappiamo tutti quante discussioni ci sono attorno e queste discussioni hanno motivo di essere, perchè se per un certo aspetto noi siamo, almeno come parte politica, i primi a dire che si dovrebbe andare incontro a una certa revisione di certe situazioni di privilegi, che si sono create nel Paese, peraltro sappiamo che se questo discorso non viene affrontato con la dovuta attenzione, si rischia anche di togliere dei diritti acquisiti, che noi riconosciamo seri e che riconosciamo debbano essere riconosciuti in futuro anche agli interessati.

Siccome questo problema c'è, perchè lo vedremo poi nei fatti in quale misura può verificarsi un domani, ma sicuramente in questo disegno di legge, - che può sembrare anche di portata se vogliamo, può sembrare un tentativo e lo è il fatto, non metto in dubbio la buona volontà della Giunta di risolvere

in senso positivo, fare un passo in avanti sulla sistemazione di una categoria di dipendenti e andare verso la omogeneizzazione in effetti del trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti pubblici, - questo pericolo c'è e allora torno a dire che si deve avere a maggior ragione la sensibilità, soprattutto nell'incertezza in cui ci troviamo, per quello che può succedere. Il problema ancora non è chiarito a livello nazionale, perciò si deve tentare, da parte di chi opera, di arrivare possibilmente a un accordo, a un'intesa con i rappresentanti della controparte. Mi pare che è una cosa seria, è una motivazione sufficiente, non dico solo per la commissione, ma per qualsiasi organo pubblico, che è chiamato a dire qualche cosa, a pronunciarsi su questo argomento, per giustificare la richiesta di un incontro nelle forme che dicevo prima. E questo non vuol dire buttare al macero il regolamento, non vuol dire neanche porre un problema di revisione del regolamento, perchè sarebbe ridicolo, ma vuol dire avere la sensibilità che di fronte a certi fatti, come amministratori pubblici, dobbiamo pur prescindere dal regolamento - e con questo non calpestare il regolamento -, prescindere un momento dal regolamento e affrontare un discorso, quando soprattutto sappiamo che il regolamento non vieta - lasciando pur stare tutte le previsioni che fa il regolamento - non vieta che si affronti questo incontro che era stato richiesto. Mi pare una cosa molto grave, perchè viene ad aggiungersi, questo fatto negativo, viene ad aggravare tutte quelle perplessità che fino adesso sono state manifestate. Torno a dire che io non metto in dubbio la buona intenzione della Giunta, ma vediamo se la Giunta stessa è così tranquilla che tutto vada bene, che sicuramente con questo provvedimento venga risolto il problema in senso positivo e che comunque stia in piedi il discorso della salvaguardia dei diritti acquisiti, discorso sul quale, torno a dire, non si è fatto ancor chiarezza neanche a livello nazionale. Non so come qui si dia per scontato che, comunque vadano, così abbiamo deciso, siamo convinti che vada nel senso giusto, il provvedimento che prendiamo e quindi attendiamo questa risposta della Giunta per questa parte. Però, ripeto, non mi sentirei di accettare così la interpretazione del regolamento nel modo in cui si è espresso il cons. Benedikter, perchè se andiamo avanti di questo passo andiamo secchi contro un muro e spesso con un regolamento in mano che magari prevede che qualcuno non c'era, che qualcuno c'è e ci battiamo la testa. Non mi pare che questa sia una cosa opportuna.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la seconda volta.

Es hat das Wort Abgeordneter Benedikter zum zweiten

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Kollege hat mir zuerst recht gegeben, grundsätzlich oder rechtlich recht gegeben und dann hat er gesagt: Ja, die Geschäftsordnung soll nicht mit Füßen getreten werden, aber wir tun, als ob sie nicht da wäre, "prescindere". Also das ist eine typische Auslegung - entschuldigen Sie - all'italiana, könnte man sagen. Ja, es stimmt alles, aber trotzdem tun wir es. Wozu hat die Geschäftsordnung ausdrücklich geregelt, daß nur solche fachkundige Personen gehört werden dürfen. Da hätte sie am besten nichts sagen sollen, dann wäre die Frage nicht geregelt gewesen. So hat man eigens gesagt, nur diese Personen dürfen gehört werden, nicht andere. So legen jedenfalls wir es aus und so war damals bestimmt der Sinn. Bitte, wenn heute der politische Wille und die Ausrichtung eine andere ist, soll man es ändern, soll man sagen: Gehört werden nicht nur Experten, gehört werden auch Interessenvertreter. Höchstwahrscheinlich bricht deswegen der Himmel nicht herunter, aber ich kann nicht gleichzeitig sagen: Die Geschäftsordnung ist heilig, denn sie regelt, wie die demokratischen Spielregeln gehandhabt werden soll in einem Parlament, und dann sagen: Es ist zwar nicht vorgesehen, eigentlich, regelrecht, implizite ist es untersagt, aber warum können wir es nicht trotzdem tun. Das heißt, daß man diese Geschäftsordnung irgendwie minder erachtet. Das kommt mir nicht richtig vor. Man könnte da eine lange Theorie entwickeln in einem und in dem anderen Sinn, nicht wahr, Tren

nung zwischen der Exekutive und der Legislative. In der Legislative sind die Parteien da, die die Fühlungnahme selbst verständlich mit der Bevölkerung haben und die entsprechend dieser Fühlungnahme dann auch entweder für den Vorschlag der Exekutive stimmen, oder die Kritik ausüben, weil sie als Parteien ja sowieso den Kontakt mit der Bevölkerung haben, nicht wahr. Aber wenn man eine gewisse Theorie der Trennung aufrechterhalten will, dann soll nicht die Legislative dasselbe tun können als Legislative, als Kommission, als Organ, wie die Exekutive. Bitte, das ist eine Theorie, aber man kann es sicher auch ändern und deswegen dürfte es nicht verfassungswidrig sein. Aber nicht, daß man einfach sagt: Ja, gut das ist nicht vorgesehen und Sie haben sogar gesagt, daß es eigentlich nicht richtig wäre, nicht zulässig ist, aber warum tun wir es nicht trotzdem. Also ich komme da nicht mit.

(Il collega mi ha dato ragione in linea di massima o sotto il profilo giuridico, affermando fra l'altro che il regolamento interno non può essere calpestato, ma che possiamo comunque prescindere dal medesimo. Questa è una tipica interpretazione - mi si permetta di dirlo - all'italiana. Si riconosce da una parte la chiarezza della norma, ma dall'altra la si vuole trasgredire. Per quale motivo si è voluto vincolare la commissione di sentire soltanto gli esperti? Un motivo vi sarà stato, altrimenti non si sarebbe fatta menzione alcuna, lasciando insoluto tale pun-

to. Ma in realtà si è voluto limitare il regolamento alle persone di provata esperienza, questa è la nostra interpretazione ed il senso della norma. Se quindi oggi la volontà e l'orientamento politici sono mutati, si dovrà apportarvi una modifica, che preveda oltre agli esperti, anche i vari rappresentanti, non cadrà, penso, il mondo, ma non si può ritenere da una parte sacro il regolamento interno, che disciplina il gioco democratico in un Parlamento, mentre dall'altra, pur riconoscendo l'espressa illeceità, si dovrebbe non rispettare il regolamento, considerandolo così di minor importanza, la qual cosa non mi sembra giusta. Si potrebbe sviluppare una lunga teoria nell'uno o nell'altro senso, separando l'organo esecutivo da quello legislativo, formato dai partiti, che naturalmente curano il contatto con la popolazione ed assumono, secondo il caso, un atteggiamento favorevole o critico nei confronti dell'esecutivo. Volendo però sostenere questa certa teoria, il consesso legislativo come tale, come commissione, non deve assumere atteggiamenti propri dell'organo esecutivo. E' soltanto una teoria questa, si possono apportare modifiche senza rischiare la incostituzionalità, ma non si può riconoscere da una parte, che quanto si desidera non è previsto e che pertanto l'operato risulterebbe ingiusto e non ammissibile, mentre dall'altra insistere di prescindere da tutto; per quanto mi riguarda non riesco seguire questo ragionamento.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Lorenzi Iginio.

LORENZI Iginio (P.S.I.): Spiace anche a me dover intervenire dopo quello che avevo osservato prima, perchè mi pare che se si è speso qualche parola val la pena anche di chiarirsi su questo argomento.

Anzitutto sono convinto che io non ho fatto un tipo di discorso all'italiana; ho fatto un discorso nettamente opposto a quello affermato da lei. Se c'è qualche cosa che mi preoccupa è proprio l'interpretazione all'italiana. Lei parla del regolamento e di tante altre cose... ma su questo terreno ho l'impressione che proprio voi, che non vi considerate dalla nostra parte nel modo di operare, spessissimo adottate interpretazioni e comportamenti all'italiana. E questo purtroppo mi preoccupa. Ma siccome lo sforzo che ho fatto prima è per dimostrare che io non affronto il problema che è stato sollevato qui in questo mancato incontro di esperti all'italiana, ma cerchiamo di affrontarlo in un modo serio ho detto: rispettiamo il regolamento, non ho neanche messo in dubbio che il regolamento, parlando di possibilità di incontri con gli esperti, questa possibilità possa essere interpretata, perchè sarebbe proprio questo il modo all'italiana, di considerare esperti ad esempio le rappresentanze sindacali, che non lo sono, almeno nel fatto specifico non potevano essere tali. Questa sarebbe stata un'interpretazione all'italiana. Però le ho detto che, e son qui a ribadirlo, se non vogliamo fare gli amministratori pubblici con i paraocchi, dobbiamo considerare che ci sono dei momenti particolari nella vita delle istituzioni e negli impegni dell'amministratore pubblico, dove la storia, non la storia italiana, la storia di tutti i consessi pubblici ha dimostrato che si può trovare la forma, senza calpestare il regolamento, anzi nel rispetto del regolamento per affrontare certe cose che abbiamo davanti e che è opportuno affrontare. Ecco, a me pare che nel caso specifico poteva essere sicuramente trovata la forma per questo incontro che io ritengo opportuno; e così rispondo alla sua seconda osservazione quando dice: ma qui è tutto da vedere se il legislativo in effetti è opportuno che abbia questi incontri. Io credo invece che sia opportuno, visto che il Legislativo è quello che decide alla fin fine queste cose, quindi è bene che anche il Legislativo sia informato nel modo più completo su quello che va a decidere e, torno a dire, mi pare che qui la possibilità c'era.

Certo che se ci attestiamo sul regolamento per una semplice impuntatura formale, non risolveremo tanti problemi,

che sono al di fuori del regolamento.

Il regolamento deve favorire la nostra attività di legislatori, non intralciare la nostra opera. Con questo comportamento non risolviamo nè questo nè altri problemi che ci possono capitare al di sopra e al di fuori del regolamento.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Carli.

CARLI (assessore previd., enti sanitari - D.C.): Grazie signor Presidente, per una risposta agli interrogativi sorti nella discussione di questo disegno di legge che, come tutti i disegni di legge inerenti a problematiche del personale, specialmente problematiche inerenti a trattamenti più previdenziali che economici, come è appunto questo disegno di legge, trovano materia ancora più intricata, più difficile che non leggi normali del personale.

Abbiamo trovato appunto, da parte dei colleghi intervenuti, un accordo generale sulle linee di fondo di questo disegno di legge, cioè sul fatto della soppressione di questo fondo, linee motivate, secondo la parte politica, in un senso o nell'altro. Comunque, un accordo sostanziale, fondamentale, sul disegno di legge c'è, salvo alcune precisazioni, che poi mi permetterò di sottolineare, appunto sottoposteci dai sindacati, tutte inerenti a una problematica, che è molto vasta, molto difficile da affrontare, dal punto di vista giuridico, che è quella dei diritti acquisiti. Il problema dei diritti acquisiti ha fatto pensare molto anche la Giunta; gli uffici legali della Regione hanno studiato molto sulla questione dei diritti acquisiti o non, in ordine a questo disegno di legge; fatto è che se noi ci fossimo azzardati ad entrare nella lesione di qualche diritto, forse questo disegno di legge poteva essere molto più completo, proprio sotto l'aspetto auspicato da molti consiglieri, che era quello del ventilato tentativo di omogenizzazione di questi trattamenti. Il fatto che non si è voluto assolutamente incidere nella sfera dei cosiddetti diritti acquisiti, che poi molte volte possono essere anche delle legittime aspettative, ci ha fatto rimanere forse un passo più indietro rispetto a quello che si voleva fare, cioè al passo quasi definitivo di portare il trattamento di quiescenza e di previdenza di questo personale vicino al trattamento dei provinciali, dato che alla Provincia sembra, sono destinati. Il fatto specifico sottoposto ai sindacati, e sottolineato dal cons. collega Sfondrini, in ordine al problema della riliquidazione prevista appunto dall'attuale fondo e

dall'attuale regolamento del fondo dei trattamenti di pensione, e il fatto che questo disegno di legge proponga lo spostamento di questa tematica sulla linea, sulla scia della 177, questa questione, dicevo, entra nell'aspetto prettamente tecnico ed è giusto che il Consiglio sappia esattamente le cose come stanno fino in fondo. Cioè i dipendenti in quiescenza hanno un trattamento fondamentale di pensione, che è quello dell'INPS, regolamentato con la legge 160 del '74, e questa ha già un suo aggancio che è simile, quasi uguale alla 177, cioè un aggancio diretto ai salari, l'altro un aggancio alla scala mobile, però sostanzialmente non divergono assolutamente. E' per la parte integrativa del fondo che le cose divergono e divergono molto, cioè il fatto che con il regolamento del fondo ci sia un aggancio agli stipendi, e questo sfasi continuamente l'agganciamento che hanno tutti i dipendenti degli altri enti, sia per il trattamento INPS, la 160, l'agganciamento dei salari cioè, sia l'agganciamento con la 177 che è poi un agganciamento sempre alla dinamica salariale e alla scala mobile, alla svalutazione, sostanzialmente. Per cui noi non andiamo a ledere i diritti acquisiti, anzi normalizziamo per la parte, - rispondo specificatamente al collega Sfondrini -, per la parte inerente l'integrazione del fondo, quella l'agganciamo alla 177, per cui marcia in futuro, se questa legge viene approvata, sulla scia normale dove marciano le pensioni di tutti i dipendenti degli enti pubblici: per l'INPS, 160, aggancio salari; per altri dipendenti, aggancio alla 177, che è una cosa analoga, fatta con una legge di pochi mesi successivi. Per cui questa dovrebbe portare i pensionati di questo ente ad avere un trattamento in prospettiva, che è il trattamento che hanno tutti i dipendenti degli enti pubblici, come aggancio alla dinamica. Questo è un primo passo verso la omogenizzazione; direi che è forse uno dei passaggi fondamentali di questa legge, senza ledere diritti acquisiti, in quanto non sanno neanche loro, i dipendenti, i pensionati se andranno meglio o peggio dal punto di vista economico; ecco, si convoglia questa anomalia verso un'area generale di soluzioni di benefici pensionistici che è norma e prassi generale in tutta Italia. E' solo questo fondo integrativo che porta a una distorsione, gli altri fondi integrativi marciano sulla scia della 177, per cui è una distorsione fondamentale che abbiamo voluto correggere, pur non ledendo i diritti acquisiti.

Per quanto riguarda il fatto dei privilegi che ci sono in questo fondo integrativo, e per rispondere al collega

Virgili, il quale appunto dice che "le Giunte precedenti hanno voluto fare questi privilegi ed è chiaro che adesso bisogna andare verso una maggiore omogenizzazione in un modo deciso e preciso", tengo a precisare che questo fondo integrativo non è stato fatto per creare una situazione di privilegio, ma per ragguagliare il trattamento dei dipendenti delle Casse malati al trattamento dei dipendenti INAM e degli altri enti mutualistici a livello nazionale. E' stata fatta successivamente a questi fondi integrativi, per cui non è una questione di privilegio e non è che la Giunta l'abbia voluto fare per creare una qualcosa in più o in meno rispetto appunto ai dirimpettai diretti dei dipendenti delle Casse malati, che sono i dipendenti INAM e i dipendenti degli altri enti, ma solo per normalizzare il loro trattamento rispetto a questi. Dato che successivamente i fondi integrativi di questi enti sono stati leggermente modificati, anche noi andiamo a modificarli, andiamo attualmente a fare il blocco delle iscrizioni, perchè? Perchè si va verso la riforma sanitaria che porta alla estinzione di questi enti mutualistici, per cui andiamo a proporre con questa legge una normativa che possa congelare ad personam sostanzialmente il trattamento specifico di questi fondi: per i nuovi assunti questi hanno il trattamento pensionistico e di quiescenza dell'INPS, per cui si va verso la norma, e per la parte riguardante la successiva eventuale normalizzazione l'art. 2 dice chiaramente che, secondo l'ente dove andranno a finire i dipendenti, avranno il trattamento dell'ente stesso; e questo è un principio fondamentale condiviso anche da tutte le forze politiche presenti in Parlamento sulla riforma nazionale. Per cui il fatto di arrivare ad eliminare una parte di questi privilegi, fa sì che questa legge abbia un suo fondamento e una sua importanza. Il fatto della tutela dei diritti acquisiti, come ho detto già prima, riguarda una materia giuridicamente molto discussa e controversa, però siamo perfettamente consapevoli che, attraverso questo disegno di legge, non si fa questione di diritti acquisiti, in quanto gli stessi interessati ci dicono che non sanno se il trattamento futuro sarà migliore o peggiore. Ma, a parte questo, per portarli verso una parvenza di omogenizzazione, è logico che qualcosa bisogna modificare rispetto al precedente, e se si deve modificare qualcosa in questo caso non si ledono diritti in meglio, per lo meno non si sa, per cui se si vuol modificare, a me sembra che l'ente pubblico non possa pensare sempre di andare al rialzo, cioè aggiungere gli attuali privilegi dell'ente nel quale si andrà. Per questo la riforma sani

taria dice appunto che i trattamenti - almeno per la parte finora approvata dalle commissioni parlamentari - per i trattamenti futuri dei dipendenti - trattamenti economici e previdenziali dei dipendenti che passeranno dagli enti previdenziali agli enti di destinazione, che per noi dovrebbe essere solo la Provincia, però potrebbero essere anche altri uffici statali - entrerà in vigore la normativa previdenziale degli enti di destinazione. Per cui il passo successivo di normalizzazione dovrebbe essere fatto attraverso la riforma sanitaria.

Con questo mi sembra di aver risposto alle motivazioni proposte dai colleghi; eventualmente per altre delucidazioni sono a disposizione sui singoli articoli.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist geschlossen. Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist mit drei Stimmenthaltungen genehmigt.

Il dibattito generale è chiuso. Votiamo per il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? Il passaggio è approvato con tre astensioni.

Art. 1

Il Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, istituito con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer ist für den Artikel 1? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 1 ist einstimmig genehmigt. Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Con la stessa decorrenza, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, erogano, nei confronti del rispettivo personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, e di quello cessato dal servizio, i trattamenti di previdenza, di quiescenza ed ogni altra prestazione, disciplinati dallo statuto del Fondo di cui al precedente articolo e dal suo regolamento di esecuzione. E' fatta salva la disciplina definitiva del trattamento del personale che non consegua il collocamento a riposo in costanza del rapporto d'impiego con le Casse.

Ai trattamenti di pensione del personale già cessato dal servizio, e del personale che conseguirà il collocamento a riposo dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini del collegamento alla dinamica delle retribuzioni, in luogo del criterio della riliquidazione previsto dall'articolo 29 del regolamento di esecuzione dello statuto del Fondo, le norme della legge 29 aprile 1976, n. 177.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, brevissimamente. Non mi pare che la risposta fornita dall'assessore agli interrogativi avanzati dai consiglieri intervenuti in discussione generale, possa essere ritenuta soddisfacente. Infatti non è neanche un problema di merito in sè e per sè. Il fatto che l'assessore dichiari che i dipendenti non sanno se andranno meglio o peggio, sta a significare che non si vuole o non si è saputo afferrare il nocciolo del problema, il quale nocciolo del problema è costituito essenzialmente dal fatto che si va ad intaccare una prestazione prevista dal regolamento o da leggi o da altro, e si va a intaccarla in un momento che non mi pare sia quello giusto.

L'omogenizzazione di trattamenti va affrontata. Il

problema, assessore Carli, evidentemente prima o dopo va affrontato, ma al momento in cui si affronterà la tematica che riguarda anche gli altri enti previdenziali. Perché non è e non si può parlare di omogenizzazione, quando si va ad intaccare un diritto acquisito da parte del personale di un solo ente, ma si dovrà fare un coacervo dei trattamenti praticati anche da altri enti di previdenza o di assistenza, e in quel momento introdurre le variazioni ritenute necessarie, in modo da ottenere veramente la omogenizzazione della quale si parla, la quale non può essere affrontata in una direzione unica, ma solamente facendo una valutazione complessiva dei trattamenti e quindi una omogenizzazione vera e propria che investa anche il personale degli altri enti. E questo quando avverrà? Questo avverrà entro un anno circa. Allora, sotto il profilo della omogeneizzazione, avrebbe significato affrontare il problema nella sua interezza e non suscitare quelle perplessità che sono state suscitate per il personale interessato e che hanno tenuto banco anche qui nel nostro Consiglio. Ecco qual è, assessore Carli, il problema nella sua essenzialità.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Carli.

CARLI (assessore previd., enti sanitari - D.C.): Molto brevemente, Presidente. Mi sembrava di essere stato abbastanza chiaro anche sotto questo aspetto, comunque una precisazione va fatta. Il fatto che solo i dipendenti delle Casse malati siano al di fuori di una normativa, sia essa quella dell'INPS, collegata alla legge n. 160, sia essa quella di dipendenti pubblici o parapubblici, collegata alla n. 177, mi fa pensare che sia una distorsione, come è in realtà, un distorsione di fondo, che è unica, perché gli altri enti previdenziali che hanno questi fondi integrativi, sono agganciati alla dinamica della 177. Questo è l'unico ente, credo in Italia, ma senz'altro qui da noi, che ha un aggancio tutto particolare agli stipendi. E' unico, per cui questo è un fatto di autentica omogenizzazione e credo dovuta, perché altrimenti le cose si devono lasciare sempre ad personam; ma poi che questo fondo, al quale, in caso di mancanza di fondi, deve far fronte la Cassa malati con propri mezzi, non so un domani dove possa andare a finire!! Il fatto che non sia il momento più adatto questo, ma si debba attendere quando ci sarà una omogenizzazione con gli altri enti mutualistici, anche qui c'è da discutere perché gli altri enti mutualistici entrano senza l'aggancio ai salari, quelli non li

hanno, per cui questo è un primo passo verso questa omogeneizzazione, che deve essere fatto, perchè gli altri enti mutualistici assolutamente non hanno questa dinamica.

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zu Wort meldet, stimmen wir über Artikel 2 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Artikel 2 ist mit sechs Stimmenthaltungen genehmigt.

Se nessuno chiede la parola votiamo l'art. 2. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? L'art. 2 è approvato con 6 astensioni.

Art. 3

Presso ciascuna Cassa è istituita apposita gestione, denominata "Fondo di previdenza per il personale", evidenziata contabilmente nel bilancio annuale, per l'erogazione dei trattamenti di previdenza.

I Fondi di cui al precedente comma sono alimentati dalle entrate già destinate al finanziamento della gestione del trattamento di previdenza presso il soppresso Fondo, nella misura e secondo le norme previste dallo statuto, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, e dal suo regolamento di esecuzione.

Es meldet sich niemand zu Wort. Wer ist für den Artikel 3? Dagegen? Stimmenthaltung? Der Artikel 3 ist einstimmig genehmigt.

Nessuno chiede la parola? Chi è favorevole all'art. 3? Contrari? Astensioni? L'art. 3 è approvato all'unanimità.

Art. 4

Per l'espletamento delle operazioni di liquidazione e di ripartizione del patrimonio del Fondo di previdenza e di quiescenza previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore.

Qualora entro il termine di sei mesi dalla nomina il liquidatore non abbia esaurito i suoi compiti, la prosecuzione delle operazioni di liquidazione e di ripartizione è assunta dalla Giunta regionale che vi provvede a mezzo dei propri uffici.

Il compenso da corrispondere al commissario è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ed è posto a carico delle Casse in parti uguali.

La Cassa di Trento è tenuta a mettere a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'espletamento delle operazioni di liquidazione.

Il relativo onere è a carico della liquidazione ed è ripartito in parti uguali a carico delle due Casse.

Wer ist gegen den Artikel 4? Stimmenthaltung?

Der Artikel 4 ist einstimmig genehmigt.

Chi è contrario all'art. 4? Astensioni? L'art. 4 è approvato all'unanimità.

Art. 5

Il patrimonio del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano è suddiviso fra le Casse in mi-

sura proporzionale ai contributi versati da ciascuna di esse nell'ultimo triennio precedente la soppressione.

Le attività derivanti dalla liquidazione della gestione previdenziale devono essere destinate ai Fondi di cui al precedente articolo 3.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Stimmenthaltung? Dagegen? Artikel 5 ist mit drei Stimmenthaltungen genehmigt.

Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astensioni? Contrari? L'art. 5 è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Art. 6

Il personale in servizio presso il Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano è trasferito, anche in soprannumero, con effetto dalla data prevista al precedente articolo 1, alla Cassa di Trento e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita al momento del trasferimento.

Su questo articolo ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Ma, in verità, io vorrei porre un interrogativo al signor assessore. Mi pare che è già stato oggetto di considerazione, ma i sindacati insistono. Ecco, c'è un'osservazione che è stata mossa dai sindacati in merito al modo come si è proceduto nel tempo per la designazione del commissario. Ora io non voglio entrare nel merito di una valutazione personale di questo o di quest'altro individuo. E' certo che nemmeno nella legge noi possiamo stabilire chi deve essere il commissario, ma credo che dal punto di vista almeno del meto-

do, un'osservazione possa essere fatta. Viene lamentato che anche precedentemente non c'è stato alcun colloquio con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per esempio quando la gestione commissariale si è protratta nel tempo per la mancata applicazione della l.r. n. 11, che ripristina il consiglio di amministrazione del fondo, e le organizzazioni non sono state interpellate. E d'altra parte giustamente ci si lamenta di un rifiuto, forse anche questo molto formale, formalistico, di comunicare il contenuto di queste deliberazioni adottate da parte del commissario alle organizzazioni sindacali, che operano all'interno delle Casse provinciali di malattia.

L'invito che io voglio fare all'assessore è di riflettere su questi elementi di comportamento e di metodo, e quindi accogliere questa raccomandazione che viene dai sindacati, ma che noi in questa sede facciamo nostra, a fare in modo di considerare con molta più attenzione la designazione del commissario, ma soprattutto il metodo che deve informare un rapporto di correttezza fra lo stesso e le organizzazioni che sono presenti all'interno della Cassa di malattia. Non credo che valga la pena di continuare questo tiro alla fune; ci possono essere orientamenti diversi, ma l'importante è che vengano rappresentati dall'una e dall'altra parte, poi ognuno opera e agisce secondo le competenze che gli sono proprie. Però il rifiuto ostinato già in un rapporto corretto ci sembra debba essere vinto, debba essere superato anche con un intervento, con una raccomandazione da parte della Giunta.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Carli.

CARLI (assessore previd., enti sanitari - D.C.): Grazie, Presidente. Il problema del commissario straordinario del fondo è un problema che ha informato parecchi incontri fra il sottoscritto e le organizzazioni sindacali, in quanto, purtroppo, non è corso buon sangue fra gli uni e gli altri. Il fatto che le organizzazioni sindacali prospettino alla carica di commissario liquidatore qualche altra persona, sarà oggetto di deliberazione di Giunta successivamente. Devo però precisare che il commissario, per conto dell'ente pubblico, ha svolto un servizio, dal punto di vista così tecnico, veramente encomiabile. Questo posso dirlo in modo preciso e definito. I rapporti con le organizzazioni sindacali sono stati veramente non troppo corretti nella forma normale nella quale si usa tenere i rapporti con le organizzazioni sindacali, in

questo ultimo periodo. Il fatto delle deliberazioni adottate, non comunicate ai sindacati è fatto oggetto di una polemica, nella quale sono intervenuto direttamente con una lettera nella quale sollecitavo il commissario a trasmettere questi atti alle organizzazioni sindacali. Questo è stato fatto appunto con provvedimento di pochi giorni fa.

Per il futuro la Giunta si riserva di vedere se con fermare questo commissario quale liquidatore, oppure se eventualmente cambiarlo.

PRESIDENTE: Meldet sich noch jemand zu Artikel 6 zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Artikel 6 ist mit sechs Stimmenthaltungen genehmigt.

Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

votanti 48

37 sì

2 no

9 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 48, ja 37, nein 2, weisse Stimmzettel 9. Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt, wie angekündigt, morgen um 10 Uhr wieder zusammen.

Il Consiglio regionale approva la legge. La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale si aggiorna, come annunciato, a domani alle ore 10.

(Ore 13).